

RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

PERIODICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO
DI DIRITTI ANTICHI E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA MEDIOEVALE E MODERNA

XXII
(nuova serie VII)
2022

Iole Fargnoli	Editoriale	7
---------------	------------	---

Traduzioni

Otto Lenel	Il sistema dell'editto. A cura di Iole Fargnoli	11
Hermann Usener	Giustizia popolare italica. Traduzione di Lorenzo Lanti	79

Articoli

Aurelio Arnese	Il rinvio abnorme del processo: due casi nelle «Noctes Atticae» di Gellio	109
Raffaele Basile	Sulle tracce di un dibattito novecentesco in tema di servitù	123
Luca Ceglia	Da «opus» a «opera»: considerazioni tra lingua e diritto	141
Lorenzo Lanti	La «calda» estate africana del 413 e la risposta normativa ravennate	175
Stefano Liva	Un'iscrizione di Alba Fucens: organi municipali e rapporti con Roma nel I secolo d.C	189
Saverio Masuelli	Ipotesi per una tutela «amministrativa» dei parchi pubblici nel diritto romano	197
Renato Perani	Il nutrimento dell'infante. Profili giuridici	221
Giunio Rizzelli	L' «aequitas» a Sofistopoli. Note sull' «aequitas» nell'antologia di Seneca padre	251
Francesca Rossi	Statuto soggettivo e intermediazione gestoria: alcune riflessioni su D. 14.1.1.16 e D. 14.3.7.1	269
Gianluca Zarro	Marco Aurelio tra ortoprassia e «nomen Christianum»	311
Ferdinando Zuccotti	Di alcune verosimili ipotesi di «agere per sponsionem» in Alfeno Varo e in Aristone	343

**Seminari «Giuliano Crifò» dell'Accademia Romanistica Costantiniana
2021**

Anna Maria Giomaro	Discorso minimo sopra la «Consultatio veteris cuiusdam iurisconsulti»	379
Valerio Marotta	I «fragmenta Augustodunensia» e l'insegnamento del diritto nelle Gallie alla fine del IV secolo	403
Ferdinando Zuccotti	Considerazioni minime sulla terminologia tardoantica negli interventi sui testi giuridici classici	429

Varie

Simone Battistin	Un nuovo libro sulla «lex Voconia»	469
Elisa D'Anneò, Filippo Incontro	Giuristi classici di origine ebraica nella scienza giuridica tedesca del XIX e della prima metà del XX secolo Trento, 6-7 ottobre 2022	473
Monica Ferrari	Laboratorio Romanistico Gardesano (23-25 giugno 2022)	481
Lorenzo Lanti	«Provinciae». Sarajevo, 22-24 Settembre 2022	485
Sabrina Lo Iacono	Appunti dalle lezioni berlinesi di Karl Georg Bruns	491
<i>Summaria</i>		497
<i>Elenco dei revisori</i>		509

Marco Aurelio tra ortoprassia e «nomen Christianum»

1. Da più parti si è sottolineata la distanza in termini di politica legislativa nei confronti del cristianesimo tra la politica del principe filosofo e quella dei predecessori, Antonino Pio e Adriano ¹.

In effetti l'atteggiamento ostile di Marco Aurelio ha una attestazione addirittura autografa in un celebre frammento del Marc. Aur., *Tà eis éautón* 11.3: Οἷα ἐστὶν ἡ ψυχὴ ἡ ἔτοιμος, ἐὰν ἤδη ἀπολυθῆναι δέῃ τοῦ σώματος, [καὶ] ἤτοι σβεσθῆναι ἢ σκεδασθῆναι ἢ συμμεῖναι. τὸ δὲ ἔτοιμον τοῦτο ἵνα ἀπὸ ἰδικῆς κρίσεως ἔρχεται, μὴ κατὰ ψυλὴν παράταξιν ὥς οἱ Χριστιανοί, ἀλλὰ λελογισμένως καὶ σεμνῶς καὶ ὥστε καὶ ἄλλον πεῖσαι, ἀτραγῶδως. Secondo il tenore letterale del frammento Marco Aurelio rimproverava ai Cristiani, da un lato la loro mancanza di ragionevolezza, dall'altro la teatralità ostinata con cui affrontavano il martirio. Si tratta, è bene precisarlo ancora, di una attestazione autografa e dunque insuperabile nelle riflessioni sulla tematica.

Tuttavia questa affermazione induce, direi *ictu oculi*, ad almeno due riflessioni.

Innanzitutto Epitteto in un passo delle *Dissertationes*, 4.7.3, attribuisce ai Cristiani, una fermezza di fronte alla morte che non deriva né dalla filosofia, né d'altra parte dalla follia e, se non assimila i Cristiani ai filosofi che agiscono secondo il λόγος, sembra piuttosto ammirare la loro capacità di affrontare

¹ Il rapporto tra Antonino Pio ed il suo successore Marco Aurelio è un «topos» largamente indagato dalla dottrina; da ultimo anche per il rigore degli studi e dei risultati: A. CARANDINI, *Antonino Pio e Marco Aurelio. Maestro e allievo all'apice dell'Impero* (Milano 2020). Con più specifico riferimento alla «politica religiosa» nei confronti dei Cristiani e salvo i lavori monografici che saranno citati nelle note successive, cfr. M. SORDI, *I «nuovi decreti» di Marco Aurelio contro i Cristiani*, in *Studi Romani*, IV, 1961, p. 366 ss., I. RAMELLI, *Aspetti degli sviluppi del rapporto tra stoicismo e cristianesimo in età imperiale*, in «Stylos», XII, 2003, ora in <http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/greenstone/cgi-bin/library.cgi?a=d&c=Revistas&d=aspetti-sviluppi-rapportostocismo>, G. FAMIGLIETTI, *Marco Aurelio. La miseria della filosofia*, Bari, 2008, p. 93 ss., e B. ROSSIGNOL, *Marc Aurèle*, Paris, 2020, p. 472.

la morte proprio sulla base dell'abitudine, profondamente valorizzata da Epiteto, anche in virtù dell'insegnamento del suo maestro, Musonio Rufo, ponendo un netto *discrimen* fra l'abitudine cristiana e la pazzia. Come si vede, si tratterebbe di un'impostazione distante da quella che risulta dalle meditazioni di Marco Aurelio.

In secondo luogo ciò che ha destato l'attenzione dei giuristi che si sono occupati della materia è non solo il cambiamento di politica normativa rispetto all'amato padre adottivo, ma anche la diversità di atteggiamento che il principe filosofo avrebbe avuto rispetto al trattamento riservato agli schiavi, ispirato invece ad un comportamento di «umana» comprensione nella convinzione che anche gli schiavi partecipassero ad una comune natura. Pur senza accogliere per intero la tesi del Grimal sulla *philostorgia*, che sarebbe stata recepita dal Maestro Frontone e riportata in *Tà eis éavtrón* 1.11², è di tutta evidenza che i concetti di benevolenza, di *humanitas* o quelli più propriamente filosofici, basati sulla partecipazione di ogni essere umano alla ragione universale, appaiono in contrasto con l'idea di un Marco Aurelio persecutore dei Cristiani.

2. Prima di indagare queste direttive della ricerca, cioè il rapporto tra i principi dello stoicismo e la dottrina cristiana ed il perché al *favor libertatis* verso gli schiavi non abbia fatto da riscontro un analogo atteggiamento «mite» nei confronti della religione cristiana, mette conto riepilogare gli accadimenti più importanti che legano la religione cristiana al principato di Marco Aurelio. La domanda che occorre porsi è in quale misura Marco Aurelio sia stato direttamente responsabile delle persecuzioni, dei processi e dei supplizi dei quali furono vittime i Cristiani, durante il ventennio del suo principato.

Un episodio storicamente di rilievo, da cui è possibile prendere le mosse, è la condanna di Giustino – del quale possediamo due Apologie del cristianesimo o piuttosto dei Cristiani, la prima indirizzata ad Antonino Pio e la seconda a Marco Aurelio – ad opera del prefetto dell'Urbe, Giunio Rustico³, che si sarebbe realizzato tra il 165 ed il 167; innanzitutto occorre precisare che le fonti ci attestano che accanto a Giustino saranno condannati anche i suoi seguaci, tra cui Caritone, Carito, Evelpisto, Gerace, Peonio e Liberiano; pertanto, non possiamo parlare di un episodio isolato, ma di un contegno

² P. GRIMAL, *Marc Aurèle*, Paris, 1991, trad. it. – *Marco Aurelio*, Milano, 1993, in particolare per la connessione tra *philostorgia* e pratica della religione cfr. p. 273.

³ «Prosopografia Imperii Romani», Berlin, 1966, IV², p. 346-47 n.-814. Cfr. anche H.G.VON ARNIN, 'Q. Iunius Rusticus', in G. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», X, Stuttgart, 1917, c. 1083.

che coinvolge i proseliti del culto cristiano e che si spiega anche in relazione alle dottrine filosofiche professate da Giustino, che avevano raccolto importanti seguaci. In proposito ci si è chiesti se la condanna che colpì Giustino abbia provocato o meno il malcontento dell'imperatore, cioè se fu approvata da Marco Aurelio.

Sappiamo che Rustico, prefetto dell'urbe e tra i precettori di Marco Aurelio, condannò Giustino, ma nel *Tà eis éautón* Marco Aurelio confessa di essere stato spesso irritato da Giunio Rustico, pur rallegrandosi di non aver mai reagito in modo da doversene pentire⁴. Sembra che anche in occasione della condanna di Rustico, Marco Aurelio non abbia voluto prevaricare il prefetto annullandone il provvedimento. Sappiamo infatti anche dalla *Historia Augusta* che Marco mal tollerava le proscrizioni⁵ inflitte, termine che può

⁴ Marc. Aur. *Tà eis éautón* 1.17: τὸ χαλεπήναντα πολλάκις Ρουστίκῳ μηδὲν πλέον πράξει, ἐφ' ᾧ ἂν μετέγνων' τὸ μέλλουσιν νέαν τελευτὴν τὴν τεκοῦσαν ὁμῶς οἰκῆσαι μετ' ἐμοῦ τὰ τελευταῖα ἐτη. In realtà già in precedenza Marco Aurelio aveva espressamente menzionato Rustico tra i suoi maestri di filosofia, anzi tra coloro che lo avevano indotto ad abbandonare gli studi di retorica per dedicarsi con più passione proprio alla filosofia, cfr. Marc. Aur. *Tà eis éautón* 1.7: Παρὰ Ρουστίκου τὸ λαβεῖν φαντασίαν τοῦ χρῆζειν διορθώσεως καὶ θεραπείας τοῦ ἡθους· καὶ τὸ μὴ ἐκτραπῆναι εἰς ζῆλον σοφιστικόν, μηδὲ τὸ συγγράφειν περὶ τῶν θεωρημάτων, ἢ προτρεπτικὰ λογάρια διαλέγεσθαι, ἢ φαντασιοπλήκτως τὸν ἀσκητικὸν ἢ τὸν εὐεργετικὸν ἄνδρα ἐπιδείκνυσθαι· καὶ τὸ ἀποστῆναι ῥητορικῆς καὶ ποιητικῆς καὶ ἀστειολογίας· καὶ τὸ μὴ ἐν στολίῳ κατ' οἶκον περιπατεῖν μηδὲ τὰ τοιαῦτα ποιεῖν· καὶ τὸ τὰ ἐπιστόλια ἀφελῶς γράφειν, οἷον τὸ ὑπ' αὐτοῦ τούτου ὑπὸ Σινεόσεως τῇ μητρὶ μου γραφέν· καὶ τὸ πρὸς τοὺς χαλεπήναντας καὶ πλημμελήσαντας εὐανακλήτως καὶ εὐδιαλλάκτως, ἐπειδὴν τάχιστα αὐτοὶ ἐπανελθεῖν ἐβελήσωσι, διακεῖσθαι· καὶ τὸ ἀκριβῶς ἀναγινώσκειν καὶ μὴ ἀρκεῖσθαι περινοοῦντα ὁλοσχερῶς μηδὲ τοῖς περιύλοισι ταχέως συγκατατίθεσθαι· καὶ τὸ ἐντυχεῖν τοῖς Ἐπικτητείσις ὑπομνήμασιν, ὧν οἶκοθεν μετέδωκεν. Q. Giunio Rustico fu un filosofo stoico ed ebbe un ruolo centrale nella formazione di Marco Aurelio, come attesta in particolare SHA, *vita Marci* 3.3, che sottolinea come Rustico era «il maestro preferito di Marco Aurelio»: *'peripateticae vero studiosus audivit Claudium Severum, et praecipue Iunium Rusticum, quem et reveritus est et sectatus, qui domi militiaeque pollebat, stoeae disciplinae peritissimum; 4 cum quo omnia communicavit publica privataque consilia, cui etiam ante praefectos praetorio semper osculum dedit, quem et consulem iterum designavit, cui post obitum a senatu statuas postularit. 5 Tantum autem honoris magistris suis detulit, ut imagines eorum aureas in larario haberet ac sepulchra eorum aditu, hostiis, floribus semper honoraret'*. Anche Cassio Dione cita tra i maestri di Marco Aurelio i soli Rustico e Apollonio di Calcedonia (*hist. Rom.* 72.35.1). Per volontà del *princeps* egli assunse importanti cariche pubbliche: fu infatti console già nel 162 e successivamente in un periodo ricompreso tra il 162 ed il 168, prefetto di Roma. In particolare se Diogneto avviò il futuro *princeps* ad assumere l'abito del filosofo, Rustico pare aver avviato il giovane Marco all'«autenticità della testimonianza interiore». Cfr. MARCO AURELIO, *Pensieri*, a cura di C. Cassanmagnago, Milano, 2008, p. 432 nt. 11.

⁵ Stando a P. GRIMAL, *Marco Aurelio*, cit., p. 289, il termine «proscrizioni» avrebbe potuto indicare proprio l'avversione alle condanne capitali del *princeps philosophus*. Orbene ciò che però certamente interessa in questa sede è dato dal richiamo di un'avversione verso compiti punitivi o comunque sanzionatori del prefetto dell'Urbe. E di certo il riferimento a Giunio Rustico, *praefectus urbis*, che condannò a morte Giustino appare da riferire nel disappunto descritto dal Biografo.

forse significare condanne capitali (SHA., *Vita Marci* 23.1: 'Si quis umquam proscriptus est a praefecto urbi, non libenter accepit'). Dalla *Historia Augusta* emerge, infatti, il collegamento delle «proscrizione» con le iniziative del *praefectus urbi* e dunque anche con le condanne inflitte dal *praefectus urbi*.

Riguardo a questo martirio c'è senza dubbio da ricordare la tesi di Marta Sordi⁶, secondo cui il martirio di Giustino avrebbe dovuto essere assimilato a quello di altre persecuzioni pure intervenute tra il 163 ed il 167 e, sempre a detta della studiosa, questi martiri sarebbero da mettere in relazione con le cerimonie religiose praticate dai Cristiani, più che con il culto vero e proprio della fede.

A questi episodi va aggiunto, nonostante la voce dissonante di Marta Sordi che colloca i fatti sotto il principato di Antonino Pio, il martirio di Policarpo, vescovo di Smirne, i cui atti sono riportati per esteso ancora una volta da Eusebio di Cesarea⁷. Proprio il testo di Eusebio ci narra che Policarpo aveva cercato, su consiglio dei suoi confratelli, di sottrarsi alla persecuzione rifugiandosi in varie case di campagna, per poi essere catturato dal capo della polizia, che portava il nome estremamente significativo di Erode, come il famoso re di Giudea autore della strage degli innocenti. «In un simile contesto l'introduzione negli atti del martirio di un capo della polizia di nome

⁶ M. SORDI, *I «nuovi decreti»*, cit., in particolare p. 366. Questa studiosa riporta anche un passo della Vita di Abercio, che troverebbe una conferma storiografica in SHA, *Vita Marci* 13.1-2 e 21.6. In particolare a sacrifici pubblici e alle libazioni agli dei ordinate in tutto l'impero da Marco Aurelio e da Lucio Vero sembra riferirsi appunto l'editto citato dalla vita di S. Abercio. Senza entrare nella complessa questione circa l'attendibilità del passo citato, va detto che anche SHA., *vita Marci* 13.1 e 13.3, testimoniano che già in occasione della guerra contro i Marcomanni, i Diarchi (ma significativamente le fonti citate parlano del solo Marco Aurelio) ebbero a celebrare l'antichissimo rito del littisterio, 'lectisternia' nelle fonti, un banchetto sacro offerto alle dodici divinità principali, che sembra fosse motivato proprio dalla diffusione del contagio della «peste antonina» e che dunque aveva un significato purificatorio. L'ipotesi di una connessione tra la pestilenza e il sacrificio espiatorio dei Cristiani è stata già avanzata in dottrina. Piuttosto che in questa direzione a me sembra che l'episodio riveli ulteriormente la preoccupazione del *princeps* di vegliare sulla esatta celebrazione dei riti antichi, sul mantenimento della loro purezza, sulla necessità di vigilare accuratamente sul compimento dei riti ufficiali così come codificati nello *ius sacrum*, del quale Marco Aurelio, in qualità di *pontifex maximus*, era il custode, nell'ambito di una perfetta conoscenza di quella che Q. Muzio Scevola chiamava «teologia politica»: qualunque cosa si fosse pensato della realtà oggettiva delle divinità riconosciute dalla religione ufficiale, l'osservanza delle pratiche che questa imponeva era una necessità politica, una ortoprassia per dirla alla Rossignol.: cfr. B. ROSSIGNOL, *Marv Aurèle*, cit., p. 480.

⁷ Sul *Martyrium Polycarpi* cfr. da ultimo O. ZWIERLEIN, *Die Urfassungen der Martyria Polycarpi et Pionii und das corpus Polycarpianum*, I. *Editiones criticae, mit armenisch-deutschem Text und englischer Übersetzung* - II. *Textgeschichte und Rekonstruktion. Polykarp, ignatius und der Redaktor Ps.-Pionius*, Berlin-Boston, 2014).

Erode non può evidentemente non avere un suo scopo molto finalizzato. Lo scopo era quello – come non tarda ad apparire subito chiaro – di mettere nel debito rilievo come i nemici più accaniti dei Cristiani non fossero soltanto i pagani, ma anche (e forse soprattutto) i Giudei⁸.

Su questo crinale è consueto esaminare l'Apologia che Melitone, vescovo di Sardi, aveva rivolto a Marco Aurelio nel 176 e che noi conosciamo indirettamente attraverso la testimonianza di Eusebio di Cesarea⁹, che ci tramanda di alcune persecuzioni avvenute in Asia minore. Nella sua Apologia Melitone scriveva: «Cosa che non era mai accaduta, ora la stirpe di coloro che adorano Dio viene perseguitata e osteggiata in Asia con 'nuovi decreti'. Infatti gli spregevoli sicofanti, bramosi delle ricchezze altrui, prendono pretesto da questi decreti, aggrediscono spudoratamente di giorno e di notte coloro che non hanno commesso nulla di ingiusto, e li derubano». Per poi concludere: «Se ciò è avvenuto per tuo [di Marco Aurelio] ordine, lo accettiamo di buon grado, infatti un imperatore giusto non potrebbe mai deliberare ingiustamente [...] Ti preghiamo solo di questo, che tu conosca prima i promotori di una tale accusa e poi giudichi giustamente se sono degni di morte e di punizione o di salvezza e di tranquillità di vita. Ma se questo *decreto* e questo nuovo ordine [...] non provengano da te, ti supplichiamo ancora di più di non abbandonarci in balia di tale razzia pubblica [...] tutelando la (nostra) dottrina [...] che ebbe origine sotto Augusto e che anche i tuoi avi venerarono accanto ad altre religioni».

Le questioni che pone questo celebre passo, ampiamente studiato, sono sintetizzabili nella decodificazione della locuzione «nuovi decreti»? Si tratta di un'iniziativa locale o di un decreto imperiale? Quale è stato il motivo di queste ordinanze? Quale è stata la reazione cristiana?

Di recente è stata avanzata la tesi¹⁰ che «i nuovi decreti» sarebbero con-

⁸ Riporto le parole di FRASCHETTI, *Marco Aurelio*, cit., p. 104 ss.

⁹ Eus. *hist. eccl.* 4.26.5-7. Per il testo greco cfr. EUSÈBE DE CÉSARÉE, *Histoire ecclésiastique*, Livres I-X, *Texte grec, traduction et annotation* par G. Bardy (*Sources chrétiennes* 31.41.55), Paris, 1952-1958; per il testo latino cfr. EUSEBIUS WERKE, *herausgegeben im Auftrage der Kirchenväter-Commission der königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften* von I.A. Heikel, II.1-3. EUSEBIUS KIRCHENGESCHICHTE, *Die lateinische Übersetzung des Rufinus, herausgegeben im Auftrage der Kirchenväter-Commission der Königl. Preussischen Akademie der Wissenschaften* von e. SCHWARTZ, *bearbeitet im gleichen Auftrage* von Th. MOMSEN (Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, 9), Leipzig 1903-1908.

¹⁰ »Quest'azione anticristiana va pertanto inserita in quel clima esasperato successivo alla rivolta di Avidio Cassio, la quale, tra le altre cose, finse probabilmente da «segno provvidenziale» per quei gruppi legati ad un cristianesimo più carismatico e apocalittico, un cristianesimo militante in attesa della discesa del regno di Cristo in terra». Si era altresì diffuso presso la popolazione un sentimento di odio in generale per tutti i Cristiani, visti come stranieri che – ai loro occhi – non soltanto non lega-

sistiti in realtà in un articolo introdotto dal nuovo governatore della provincia nel suo editto, al momento della sua entrata in carica: un articolo che comprendeva il cristianesimo tra i delitti su cui si poteva indagare. In questa prospettiva non si sarebbe trattato di un provvedimento adottato dal *princeps philosophus*, ma di una iniziativa del governatore locale, che andrebbe a sua volta inclusa nella complessiva trama di governo della provincia dell'Asia minore, ove accanto agli endemici problemi connessi con la pestilenza, dovevano annoverarsi quelli della fallita ribellione di Avidio Cassio. Melitone, in questa prospettiva¹¹, scrisse all'imperatore per lamentarsi di quelli che una parte della dottrina chiama i «nuovi decreti»¹² emanati in Asia, a Pergamo e Smirne, contro i Cristiani, forse perché riteneva che quei decreti fossero stati pronunciati senza il parere favorevole del *princeps*.

Proseguendo nell'apologia Melitone (in Eus., *hist. eccl.* 4.26.5), dopo l'iniziale apertura nei confronti di Marco Aurelio, denuncia il verificarsi, sempre nella provincia dell'Asia minore, di «quello che non era mai accaduto: la stirpe degli adoratori di Dio è ora perseguitata e ricercata in Asia per nuovi decreti»; la vicenda è narrata ancora una volta da Eusebio (*hist. eccl.* 3.33.2) ed illustra con un buon grado di precisione che «senza che ci fosse una persecuzione dichiarata, si accesero persecuzioni locali nelle province e numerosi fedeli dovettero combattere in vari martiri». Ovviamente la natura e la portata di questi «nuovi decreti» andrà ulteriormente approfondita e va posta in relazione con i *kaina dogmata* menzionati pure da Atenagora. Resta da verificare se nell'uno come nell'altro caso si stia alludendo ad ordinanze dei governatori

vano con la tradizione dell'impero, ma negavano perfino la religione ufficiale e con essa la figura dell'imperatore, in nome della fedeltà ad un lontano Re dei cieli: perciò il loro atteggiamento, incomprensibile ai più, poteva essere facilmente scambiato con la disobbedienza aperta. Pertanto, le parole dell'apologista, quando si dichiara disponibile ad accettare i «nuovi editti» ove mai fossero stati promulgati dall'imperatore, sembrano corroborare la tesi che si sia trattata di un'azione locale, piuttosto che una determinazione del *princeps*. Infatti sarebbe stato controproducente per l'apologista mettere in discussione un ordine imperiale, bollandolo come infame e inadatto perfino ai barbari. In questo senso, S. FIORELLINO, *I Cristiani nell'Asia romana del II secolo e Avidio Cassio*, in «Annali di archeologia e storia antica», XIII, 2006-2007, p. 234. Per la dottrina più risalente si richiama T.D. BARNES, *Legislation against the Christians*, in «Journal of Roman Studies», LVIII, 1968, p. 39.

¹¹ In questo senso cfr. FIORELLINO, *I Cristiani nell'Asia romana del II secolo*, cit., p. 236.

¹² Tradizionalmente, a partire dagli scritti di Marta Sordi, con questa traduzione si intende identificare i *kaina dogmata*, cui faceva riferimento anche Atenagora, vescovo dell'Asia minore, verso la fine del 176 d. C. Cfr. H. GRÉGOIRE, *Les persécutions dans l'empire romain*, Bruxelles, 1951, p. 108, e SORDI, *I «nuovi decreti» di Marco Aurelio*, cit., p. 365 ss. Riprende questi temi I. RAMELLI, «Protector Christianorum» (Tert. «Apol.» 4); il «miracolo della pioggia» e la lettera di Marco Aurelio al Senato, in «Aevum», LXXVI, 2002, p. 101 ss.

locali, piuttosto che a provvedimenti del *princeps*.

Ancora, in provincia, nella seconda decade del regno di Marco Aurelio, scoppiano, qua e là, moti di rivolta e nell'ambito di essi, sempre Eusebio (*hist. eccl.* 5.5.5-63) racconta, diffusamente, che nel 177, a Lione, la folla inferocita avrebbe afferrato un gruppo di Cristiani, reclamando che venissero messi a morte. E' sembrato che i massacri che ebbero a verificarsi a Lione nel 177 fossero stati provocati da un movimento popolare ostile ai Cristiani ed infatti il legato della Lugdunense che li processa, finisce per condannarli per i reati di cannibalismo e di incesto, accuse comunque tradizionali contro i Cristiani¹³. Sappiamo però, sempre da Eusebio, che proprio il governatore aveva cominciato con il chiedere istruzioni a Marco Aurelio¹⁴. A giudizio della dottrina¹⁵ Marco Aurelio avrebbe ordinato di risparmiare solo gli accusati che avessero rinnegato la propria fede.

Secondo una parte autorevole della dottrina, proprio in occasione degli accadimenti del 177, Marco Aurelio avrebbe acconsentito al ricorso di metodi inquisitori. Tanto risulta ancora dalla narrazione di Eusebio¹⁶: il legato delle *tres Galliae*, a seguito di pressioni popolari, accettò di processare i Cristiani senza accuse formali e di ricercarli d'ufficio, ma fu colto da perplessità in ordine alla punizione da infliggere ai Cristiani muniti di cittadinanza roma-

¹³ L. SOLIDORO, *Sul fondamento giuridico delle persecuzioni di Cristiani*, in «Cristiani nell'impero romano», Napoli, 2002, p. 127 ss., ora in <http://www.studitardoantichi.org/ein-fo2/file/Solidoro.pdf>. Tertulliano, che scrive sotto il principato dei Severi, elenca una serie di accuse rivolte in quegli anni dall'opinione pubblica ai Cristiani: la costituzione di fazioni illecite, l'infanticidio e l'incesto (*apol.* 7.1; 38.1). Tra le accuse più frequenti vi è quella per magia (già prevista dalle XII Tavole), spesso intrecciata o coincidente con la lesa maestà: secondo quanto attestano gli Atti dei martiri, furono accusati di magia Acacio, Lorenzo, Romano, Taraco, Ilarione.

¹⁴ Sul punto si rinvia a P. SANCHEZ DE MAYO, *Marco Aurelio y los cristianos*, in «Historia de conflicto religioso en Roma», 2014, p. 31: «Se dice que llegó un rescripto del emperador en el que se dan las directrices que se deben seguir en cuanto al tratamiento a los cristianos: «Había, por fin, contestado el emperador por un rescripto en que determinaba que quienes persistieran en su confesión de cristianos sufrieran suplicio, y los que negaran, caso que hubiera algunos, fueran puestos en libertad [...]. El rescripto de Marco es una respuesta, por lo que hay que pensar que el gobernador pidió opinión al emperador».

¹⁵ A. CARANDINI, *Antonino Pio e Marco Aurelio*, cit., p. 190. Scrive lo studioso: «allora il legato ha scritto a Marco Aurelio per chiedere il da farsi nel loro caso ed il principe, misurato legalitario e attento al bene dello Stato romano, ha risposto ribadendo le leggi vigenti indicando che i rei confessi andavano decapitati se perseveravano (senza distinguere tra cittadini e non mai menzionando condanne *ad bestias*) e invece liberati se abiuravano (nulla quindi di nuovo!)». Ma il legato volendo assecondare la volontà della massa ha mandato *ad bestias* e alla graticola persino Attalo, così dimostrando che i governatori potevano fare ricerche d'ufficio ed indire spettacoli gladiatori anche contro o all'insaputa dell'imperatore.

¹⁶ Eus. *hist. eccl.* 5.1.7-9, 14, 47.

na, che aveva arrestato a Lione e a Vienna, e consultò Marco Aurelio, il quale invitò il governatore a torturare i sospetti, liberando invece quanti rinnegavano Cristo. Ottemperando al volere imperiale, il governatore procedette agli interrogatori e poi fece decapitare anche i cittadini romani (che dunque non furono inviati a Roma, come fece Plinio, ma giustiziati *in loco*, il che dimostra un ampliamento dei poteri dei governatori nell'ambito della giurisdizione criminale) ed espose alle fiere gli altri (Eus., *hist. eccl.* 5.1.7-9 e 14, 47).

Soprattutto desta interesse l'episodio del cd. martirio di Attalo, cittadino romano, che si era proclamato cristiano¹⁷. In questo passo, tratto dalla *Lettera* sui martiri di Lione, gli autori riferiscono che il legato, venuto a sapere che Attalo, che era stato catturato e condotto nell'arena per essere condannato *ad bestias*, era cittadino romano, non sapendo come comportarsi, lo fece ricondurre in carcere in attesa di ricevere precise direttive dall'imperatore. Allora quanti si erano confessati Cristiani furono ricondotti in prigione e il loro esempio di resistenza convinse anche molti apostati a tornare davanti ai magistrati per testimoniare la fede.

Tuttavia, nell'interpretazione maggioritaria¹⁸, sembra che Marco Aurelio non abbia fatto null'altro che dare attuazione ad una legge che non aveva emanato personalmente, D. 48.19.30 (Mod. 1 *de poen.*): «*Si quis aliquid fecerit, quo leves hominum animi superstitione numinis terrentur, divus Marcus huiusmodi homines in insulam relegari rescripsit*». Il frammento ci informa di un rescritto di Marco Aurelio che puniva con la *deportatio in insulam* chiunque avesse fatto qualcosa di natura tale da ispirare alle anime deboli degli uomini un timore superstizioso relativo ad una divinità. Sarebbe comunque confermata, anche in questa circostanza, l'assenza di un provvedimento espresso del *princeps* contro i Cristiani.

Lo stesso Fraschetti¹⁹ sottolinea, poi, l'importanza di prendere in esame anche i martiri Scillitani, che patirono la morte in Africa, a Cartagine, in epo-

¹⁷ Sulle testimonianze pervenutaci circa il martirio di Attalo cfr. S.A. ROBBE, *Martiri e confessori nella storia ecclesiastica di Rufino di Concordia: un confronto con Eusebio*, in «Latinitas», n.s., IV, 2016, p. 41-70.

¹⁸ M. SORDI, I «nuovi decreti» di Marco Aurelio, cit., p. 365 ss. Adde I. RAMELLI, «*Protector Christianorum*», cit., p. 101 ss.

¹⁹ FRASCHETTI, *Marco Aurelio*, cit., p. 128 ss. Un'argomentazione storica a sostegno del legame tra Marco Aurelio ed il martirio dei fedeli di Scili può essere ricercata nel fatto che, secondo il calendario romano, il diciassette marzo, data della morte del *princeps*, l'impero romano è nel periodo del *mare claustrum*, cioè quando era vietata la navigazione, da ottobre a luglio. Le navi avrebbero ripreso la navigazione, le rotte aperte, inclusa quella verso Cartagine, all'inizio di luglio. L'esecuzione del martirio è collocata nel luglio del 177. Pertanto, l'ordine di colpire i Cristiani dell'Africa proconsole può essere stato dato dal *princeps philosophus* nell'inverno del 180, in periodo di *mare claustrum*, ed eseguito nel luglio dello stesso anno sotto il principato di Commodo.

ca anteriore al martirio di Apollonio. Secondo lo studioso sarebbe persino possibile individuare una data, il 17 luglio del 180: «che l'ordine di una nuova persecuzione su vasta scala in tutte le provincie dell'impero, compresa l'Africa, fosse partito ancora una volta da Marco, nemico durissimo fino alla morte di quei Cristiani che detestava con tutte le sue forze, e che pertanto Commodo si limitasse soltanto ad esserne a conoscenza delle misure prese da suo padre» appare al Fraschetti una deduzione facilmente raggiungibile.

3. Molto controverso, e non in linea con la politica anticristiana del *princeps philosophus* che sembra emergere dalle testimonianze dianzi raccolte, è l'episodio del cd. miracolo della pioggia, raccontato da Cassio Dione, ma anche da scrittori Cristiani come Tertulliano²⁰ e Eusebio, *hist. Eccl.* 5.21.2-3²¹, su cui mi intratterò specificamente.

In sintesi, Marco Aurelio, nel 172²² d. C., alla guida dell'esercito roma-

²⁰ Tert. *Apol.* 5.6: '*At nos e contrario edimus protectorem [...]. Sicut non palam ab eiusmodi hominibus poenam demovit, ita alio modo palam dispersit, adiecta etiam accusatorum damnatione, et quidem taetriore*'.

²¹ FAMIGLETTI, *Marco Aurelio*, cit., p. 124 ss. Questo studioso così descrive i martiristi creati da Eusebio specie con riferimento alla datazione degli accadimenti avvenuti durante l'età degli antonini: «E di fatto, per quanto riguarda i martirii patiti dai Cristiani, Eusebio non esitava a datarli costantemente sotto il 'cattivo' Lucio Vero, mentre a proposito di episodi favorevoli ai Cristiani, come il 'miracolo della pioggia' ai tempi del 'buon' Marco Aurelio Cesare». Quanto alla testimonianza di quest'ultimo autore, Eusebio nel passo richiamato descrive l'episodio con le parole: «Dio mandò la pioggia dal cielo a Marco Aurelio Cesare per esaudire le preghiere dei nostri». Sui suoi scritti si addensano, dunque, notevoli perplessità per il fatto che egli tende ad addossare a Lucio Vero alcune «responsabilità storiche» che invece sembra improbabile siano state assunte senza il consenso del *conlega* più anziano, ciò soprattutto con riferimento al Martirio di Lione ed appunto all'episodio della pioggia contro i Quadi. Come è stato giustamente notato gli equivoci prodotti da Eusebio erano basati sul rilievo che nella formula onomastica del principe filosofo compariva anche il nome *Verus*, per cui era possibile con relativa destrezza far sorgere l'equivoco.

²² Eusebio nel suo *Chronicon* colloca l'episodio nel 173 d.C. Xifilino (Cass. Dio, *hist. Rom.* 72.9.1) nell'escerto in cui sintetizza Cassio Dione ritiene, invece, che l'episodio sia avvenuto nel 174 d. C.: «A proposito di quanto Cassio Dione narra su questi avvenimenti, egli sembra essere in errore, sia di propria volontà sia involontariamente, tuttavia da parte mia sono propenso a credere che il suo errore sia volontario. E in effetti deve essere così, poiché egli non ignorava la legione di soldati che deve il suo nome peculiare di 'fulminatrice'» (la ricorda di fatto nell'elenco delle altre regioni): nome che le fu dato per nessun altro motivo (ed in effetti nessun altro lo riporta) se non per l'avvenimento che accadde nel corso di quella guerra». Per ciò che concerne Cassio Dione si fa rimando a *hist. Rom.* LXXII. Sulla datazione della pioggia miracolosa al 172, cfr. J. GUEY, *La date de la «Pluie Miraculeuse» et la colonne Aurélienne*, in «MEFRA.», LX, 1948, p. 61 ss, e ID., *Encore la «pluie miraculeuse», mage et dieu*, in «Revue de Philologie», XXII, 1948, p. 16 ss. Per la da-

no, allorché combatteva contro i Quadi, trovandosi in una situazione disperata, senza acqua, né cibo, sarebbe stato salvato da una miracolosa pioggia, che si abbatté devastante sui Germani. A seguito di questo episodio sembra che Marco Aurelio avrebbe disposto la pena di morte per gli accusatori dei Cristiani a prescindere da una effettiva calunnia contro gli stessi; inoltre avrebbe invitato i magistrati ad evitare le abiure forzate.

Prima di analizzare l'attendibilità delle testimonianze in nostro possesso sull'episodio, si può anticipare che esso è confermato anche da alcuni rilievi della Colonna Antonina, nei quali il «*miracolo della pioggia*» appare propiziato proprio dalle preghiere dei soldati (raffigurate nell'immagine). L'episodio della pioggia miracolosa, tra le 116 scene impresse nella colonna, è al numero 16²³. In questa scena è raffigurato l'esercito romano nell'atto di uscire dalla tenda dell'accampamento nella formazione dell'*agmen quadratum*; al di sopra degli animali prostrati dalla siccità – rappresentati da tre buoi, dei quali uno morto – è raffigurato un legionario con le mani e lo sguardo rivolto al cielo che probabilmente invoca la pioggia, che infatti scende a ristorare abbondantemente l'esercito romano. Anche se non vi è certezza sul punto, sembrerebbe che sia Giove pluvio la divinità invocata dalle preghiere²⁴.

Questo della divinità a cui sarebbero rivolte le preghiere, poi esaudite è un tema storicamente delicato, che va ben oltre l'iconografia della colonna e che sembra riferirsi, in ogni caso, ad un dio barbaro o pagano.

Infatti, mentre la *Historia Augusta* parla di preghiere intraprese da Marco Aurelio stesso ed in ciò pare non contraddetta da Temisio, Dione Cassio at-

tazione al 174 d.C., cfr. G. BARTA, *Legende und Wirklichkeit - Das regenwunder des Marcus Aurelius*, in «Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis», IV, 1968, p. 85 ss. Sul tema si rinvia anche ai lavori di A. von DOMASZEWSKI, *Das regenwunder des Marc-Aurelsäule*, in «Rheinisches Museum für Philologie», XLIX, 1849, p. 80, di G. POSENER, *À propos de la pluie miraculeuse*, in «Revue de Philologie», XXV, 1951, p. 163 ss., e di M. SORDI, *Le monete di Marco Aurelio con Mercurio e la pioggia miracolosa*, in «Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica», V-VI, 1958-1959, p. 88 ss.

²³ M. SORDI, *Le monete di Marco Aurelio con Mercurio e la 'pioggia miracolosa'*, cit., p. 42 e 52, C. CAPRINO, A.M. COLINI, G. GATTI, M. PALLOTTINO, P. ROMANELLI, *La colonna di Marco Aurelio*, Roma, 1955, p. 89 nt. 35 e p. 117 nt. 147, C. BERTELLO, G. BRIGANTI, A. GIULIANO, *La cultura da Marco Aurelio alla fine dell'impero*, in «Storia dell'arte italiana», Milano, 1988, p. 284. In generale sul «miracolo della pioggia» cfr. G. FOWDEN, *Pagan Versions of Rain Miracle of A.D.172*, in «Historia», XXXVI, 1987, p. 83-95, O. SALOMIES, *A Note on the Establishment of the Date of the Rain Miracle under Marcus Aurelius*, in «Arctos. Acta Philologica fennica», XXIV, 1990, p. 107-12, S. MONTERO, *Milagro cristiano o prodigio pagano? El episodio de la lluvia milagrosa del 172 d. C.*, in «Adebarán», VII, 1997, p. 9-11, e M.J. HIDALGO DE LA VEGA, *La función de los milagros en la sociedad romana imperial*, in «Homenaje A. Barbero», Madrid, 1997, p. 329-331.

²⁴ I. RAMELLI, *Protector Christianorum*, cit., p. 103, la quale si riporta agli studi sul «miracolo della pioggia» di Marta Sordi.

tribuisce il miracolo all'intervento del mago egizio Arnouphis e perciò è epitomato dal cristiano Xifolino, che accusa espressamente Dione di deformazioni ed omissioni. Lungo questo crinale si muovono anche le fonti cristiane, rappresentate da Appolinare di Gerapoli, contemporaneo di Marco Aurelio ed autore di una apologia a lui indirizzata nel 175 e, soprattutto, l'apologeta cristiano, di età severiana Tertulliano.

Il motivo principale, per il quale la versione cristiana di tale miracolo viene messa in dubbio da molti studiosi, è che essi ritengono impossibile che, al tempo di Marco Aurelio, potessero esistere – all'interno di una qualsiasi legione romana - molti soldati di religione cristiana. La storicità dell'esistenza di un consistente numero di soldati cristiani nelle file dell'esercito per i primi secoli è già confermata da Tertulliano che ricorda che ai suoi tempi i Cristiani riempivano ormai *'castella et castra'* e che persino nella guardia imperiale prestavano servizio soldati cristiani, benché non sia assolutamente possibile quantificarli da un punto di vista numerico.

A quanto detto occorre aggiungere che l'assenza di obiezione di coscienza letterariamente documentate per quanto riguarda i primi secoli dell'impero, se denota, secondo alcuni studiosi, che ci fossero pochissimi cristiani fra le fila dell'esercito, è più probabilmente un segno evidente che il servizio militare non si poneva assolutamente come problema per i Cristiani, come rivelano le numerosissime attestazioni di apprezzamento da parte di questi ultimi per i servizi resi dai militari alla collettività²⁵.

Pertanto, il «miracolo» risale a più tardi al 174, al tempo della guerra contro i Quadi e i Marcomanni (Dio. Cass.. *hist. Rom.* 62.8-10); la risoluzione di punire gli accusatori dei Cristiani deve invece essere collocata con ogni probabilità poco dopo le misure persecutorie in Gallia e in Asia intorno al 176 ed al 177, che diedero origine alle apologie di Apollinare e di Melitone,

²⁵) L'unico caso in cui il servizio militare suscitò obiezioni da parte dei Cristiani fu quello delle province d'Africa, dove si registrò l'unica vera e propria obiezione di coscienza da parte del soldato Massimiliano della III Augusta, messo a morte per non aver accettato l'arruolamento adducendo a pretesto che per un Cristiano significava commettere del male. Un altro significativo esempio della presenza di Cristiani nell'esercito è la costruzione della cappella di Dura Europos sull'Eufrate, edificata appositamente per i soldati di guarnigione fin dall'inizio del III secolo. Appare a questo punto solo in parte fondata l'opinione, oggi largamente diffusa, secondo la quale una massiccia cristianizzazione dell'esercito romano si sia verificata soltanto dopo l'avvento al potere di Costantino, mentre le fonti antiche rivelano chiaramente che, almeno a partire dalla seconda metà del II secolo, nei ranghi delle truppe romane erano molti i Cristiani. Quanto poi all'ipotesi che il presunto rifiuto dei Cristiani di prestare il servizio militare sia stato uno dei motivi principali per cui vennero scatenate le persecuzioni, essa non si mostra sostenibile se solo si considera la sistematica epurazione dell'esercito ordinata da Diocleziano.

dunque almeno nel 178.

Ciò che interessa in misura particolare è che Tert., *apol.* 5.4-6, riproduce una lettera che Marco Aurelio avrebbe rivolto al senato a seguito del famoso miracolo della pioggia, avvenuto in occasione della spedizione militare da lui condotta in Germania. L'importanza del documento è straordinaria, giacché, se storicamente autentico, consente di conoscere, seppur attraverso la mediazione dell'apologeta cristiano, un provvedimento espresso, una *epistula* appunto, di Marco Aurelio.

Tales semper nobis insecutores iniusti, inpii, turpes, quos et ipsi damnare consuestis, a quibus damnatos restituere soliti estis. Ceterum de tot exinde principibus ad hodiernum, divinum humanumque sapientibus, edite aliquem debellatorem Christianorum! At nos e contrario edimus protectorem, si litterae Marci Aurelii, gravissimi imperatoris, requirantur, quibus illam Germanicam sitim, Christianorum forte militum praecationibus inpetrato imbri, discussam contestatur. Sicut non palam ab eiusmodi hominibus poenam dimovit, ita alio modo palam dispersit, adiecta etiam accusatorum damnatione, et quidem taetriore. Quales ergo leges istae, quae adversus nos soli exsecuntur inpii, iniusti (...) quas Traianus ex parte frustratus est (...) quas nullus Vespasianus (...) nullus Hadrianus (...) nullus Pius, nullus Verus impressit?

Dell'intervento di Marco Aurelio v'è menzione anche in Tert., *apol.* 6.6²⁶, e sebbene solo relativamente alla notizia dell'invio di un messaggio al senato in Dio Cass., *hist. Rom.* 71.10.5.

Stando a Tertulliano che scrive nel 201 – quando Settimio Severo, dicendosi fratello di Commodus, si riallacciava per via dinastica a Marco Aurelio – solo gli imperatori malvagi hanno perseguitato i Cristiani, mentre i buoni non lo hanno fatto e anzi come Marco Aurelio li hanno difesi, mostrandosi addirittura loro *protector*²⁷. A dimostrazione di ciò, l'apologista annovera la lettera con il riconoscimento del merito del «miracolo» ai *soldati* Cristiani e l'istituzione di una *damnatio taetrior* per gli accusatori dei Cristiani.

Soprattutto la seconda iniziativa di Marco, cioè l'istituzione della *damnatio* per gli accusatori dei Cristiani, costituisce, sempre per l'apologeta, l'ef-

²⁶ Un ulteriore riscontro documentale è in Iust., *apol.* 2.2. Si tratta, però, di un'apocrifo che si trova in calce alle *Apologie* di Giustino Martire ed è citato anche da Orosio (*hist. adv. pag.* 7.15, 7.10): esso però è ritenuto, come detto, un falso, non solo perché, come nella versione più tarda attestata nella *Historia Augusta* (*vit. Marc.* 24.4 e *vit. Avid. Cass.* 54.8) e in Temistio (*or.* 15.191h), accanto alla preghiera dei soldati si parla anche della preghiera di Marco, ma anche perché accredita l'assoluzione dei Cristiani e il loro riconoscimento ufficiale da parte di Marco, mentre Tertulliano parla solo della condanna degli accusatori di «*eiusmodi homines*».

²⁷ I. RAMELLI, *Aspetti degli sviluppi del rapporto tra stoicismo e cristianesimo*, cit., p. 116 ss.

fettiva «dimostrazione» che egli fu *protector Christianorum*. Più controverso il tema se, come sembra, per Tertulliano fossero contenute in una medesima lettera sia l'attribuzione del «miracolo» ai *soldati* Cristiani, sia la decisione di scoraggiare le accuse anticristiane.

Per ciò che concerne la sua datazione, la lettera del *princeps philosophus*, se autentica, non fu scritta nel 174 – e infatti Apollinare, contemporaneo del *princeps philosophus* non ne parla –, ma, al più presto, nel 178, l'anno di Cornelio Celso e del suo *Logos alethes*, e poteva contenere sia il provvedimento contro gli accusatori, come mi pare inequivoco posto che la previsione di una pena di morte per gli accusatori dei Cristiani – secondo alcuni non solo per i calunniatori – sembrerebbe confermata in Eus., *Hist. Eccl.* 5.21.2-3, sia, quasi a giustificazione di tale provvedimento, l'accento ai meriti dei Cristiani nel «miracolo» verificatosi quattro anni prima. Essa poteva essere ancora consultata ai tempi di Tertulliano (*si litterae [...] requirantur*): era dunque possibile verificare la veridicità dell'apologista, che anche altrove cita molto correttamente le sue fonti; infatti falsificare le fonti sarebbe stato per Tertulliano sicuramente controproducente, posto che come egli scrive il testo era ancora reperibile negli archivi delle cancellerie.

L'interrogativo che pare sorgere è come mai Marco Aurelio che pure aveva dato un certo riconoscimento ai soldati Cristiani in occasione del miracolo della pioggia, avvenuto all'incirca nel 174 d.C., documentabile attraverso una lettera che però abbiamo datato nel 178, ancora nel 177 procedeva o avallava o comunque non si opponeva alle persecuzioni dei cd. martiri di Lione attraverso una serie di atti ostili ai Cristiani stessi? vi era stato una sorta di «timido ripensamento», un cambio di politica? Una sorta di scavalcamento dei funzionari governativi rispetto al *princeps*? Tutto ciò deve poi inevitabilmente sempre fare i conti con quanto espresso da Marco Aurelio nelle sue *Meditazioni*, dove egli accusava espressamente i Cristiani per la loro «ostinazione» nel cercare la morte.

4. Prima di procedere oltre nell'analisi delle fonti e degli accadimenti storici occorre puntualizzare le opinioni della dottrina sull'argomento che offrono una «chiave di lettura» delle persecuzioni aureliane: secondo una prima tesi, attribuibile ad Henri Grégoire²⁸, gli atti persecutori narrati negli episodi descritti negli Atti dei martiri andrebbero ascritti ai governatori delle provincie, soprattutto a quelli delle provincie orientali, che avrebbero mandato al martirio i Cristiani; anzi in questa visuale Marco Aurelio viene descritto come un

²⁸) H. GRÉGOIRE, *Les persécutions dans l'empire romain*, Bruxelles, 1951, p. 108.

princeps ignaro di tali accadimenti, lontano anche fisicamente dai luoghi in cui queste morti furono ordinate e tutto sommato più attento agli esiti delle campagne militari avviate.

Cronologicamente successiva è la tesi²⁹ per la quale Marco Aurelio si sarebbe ingannato sull'atteggiamento dei Cristiani verso l'Impero, confondendo i Montanisti – essi sì dotati di ansia del martirio e di «spirito di pura opposizione», sia nei confronti della Chiesa sia nei confronti dell'Impero – con i Cristiani *tout court*. Questo indusse Marco ad aggirare il divieto traiano del «*conquirendi non sunt*» (Traian., *ap. Plin., epist.* 10. 97-98).

Per comprendere appieno questa tesi occorre valutare adeguatamente il peso che ebbe, nell'aumento di avversione nei confronti dei Cristiani, la diffusione, iniziata sotto Antonino Pio del montanismo³⁰. Questo movimento (cui si unì negli anni della maturità anche Tertulliano), sviluppatosi in seno al Cristianesimo, favorì un certo fanatismo, giacché connotato «da una violenta intransigenza di fronte allo stato ed alla società pagana e da un ritorno allo spirito antiromano delle rivolte giudaiche»³¹, e in esso Marco Aurelio avrebbe visto non solo «un'offesa ai sentimenti della maggioranza o un attacco alle tradizioni dei padri, ma una minaccia reale e diretta contro l'impero cui il rigorismo montanista, vietato il servizio militare e l'esercizio delle cariche pub-

²⁹) Tale tesi fu sviluppata da M. SORDI, *I nuovi decreti di Marco Aurelio contro i Cristiani*, in «Studi Romani», IX, 1961, particolarmente p. 370-371, EAD., *Le polemiche intorno al Cristianesimo nel II secolo e la loro influenza sugli sviluppi della politica imperiale verso la Chiesa*, in «Rivista di Storia della Chiesa in Italia», XVI, 1962, p. 13-14, ripreso con mutamenti non sostanziali in *Il cristianesimo e Roma*, in «Storia di Roma», XIX, Bologna, 1965, p. 171 ss., ed EAD., *I Cristiani e l'Impero romano*, Milano, 1984, p. 80 ss. Alle tesi della Sordi aderiscono G. CORTASSA, in *Scritti di Marco Aurelio. Lettere a Frontone, Pensieri, Documenti* – cur. G. Cortassa –, Torino, 1984, p. 54 ss., e RAMELLI, *Aspetti degli sviluppi del rapporto tra stoicismo e cristianesimo*, cit., p. 117 ss.

³⁰) M. SORDI, I. RAMELLI, *Il Montanismo*, in «La profezia», Bologna, 2000, p. 201-216.

³¹) SORDI, *Le polemiche intorno al cristianesimo*, cit., p. 11. Se davvero i Romani avessero ritenuto pericoloso per l'impero che i Cristiani si rifiutassero di prestare il servizio nell'esercito, sarebbe stato contraddittorio accanirsi contro quei pochi che già avevano scelto di arruolarsi. Certamente è logico pensare che i Romani di religione pagana siano rimasti all'inizio disorientati davanti al diffondersi del *montanismo* ed è probabile che abbiano pensato che tutti i Cristiani avessero scelto un atteggiamento di rifiuto di fronte al servizio militare: ma l'equivoco durò ben poco ed i Cristiani fecero tutto il possibile per chiarirlo. L'insorgere delle prime obiezioni sulla liceità del servizio militare nacque con il diffondersi dell'eresia *montanista*, ma la Chiesa ortodossa, differenziandosi dal pensiero di Tertulliano, deprecò sempre l'atteggiamento dei disertori o di quanti turbavano l'ordine pubblico rischiando di compromettere la pace che si era venuta a creare con le autorità imperiali, come nel caso del soldato di Lambesi, che aveva rifiutato di porsi sul capo la corona di alloro, contravvenendo alla disciplina militare.

bliche, alienava la solidarietà di una parte dei cittadini»³².

Così, mentre fino a quel momento i Cristiani avevano dato prova di un certo lealismo nei confronti dell'Impero, a partire dalla seconda metà del II secolo per effetto delle predicazioni correnti montaniste si palesarono gesti di disobbedienza agli ordini delle autorità. E' chiaro che il nuovo atteggiamento infondeva un carattere «politico» e fortemente eversivo al Cristianesimo.

In realtà, gli apologisti tra cui Atenagora di Atene, Melitone di Sardi, Apollinare di Gerapoli, Milziade, si adoperarono per cancellare gli eccessi del montanismo e per ribadire il lealismo dei Cristiani verso l'Impero, nel segno di una convivenza pacifica e di una integrazione nella vita pubblica. Di queste apologie ci è giunta per intero solo quella di Atenagora; di quella di Melitone possediamo alcuni frammenti, di quella di Apollinare un frammento solo, mentre di quella di Milziade non ci resta nulla. «Come conseguenza di questa attività, l'equivoco venne dissipato tant'è che nel 178 si ebbe l'invito formale di Celso, portavoce di Marco, ai Cristiani a collaborare con l'imperatore (*ap. Orig. c. Cels.* VIII 65; 67-68; 73; 75-76)»³³. Addirittura Celso, nel suo *Discorso Vero*, intendeva, in un trattato successivo, indicare positivamente ai Cristiani come comportarsi nei confronti dell'Impero. Seguendo la scia tracciata dalla Sordi anche la Solidoro³⁴ perviene alla conclusione che Marco Aurelio non voleva proseguire ad ogni costo la persecuzione, ma cercava ragionevolmente un accordo.

Il montanismo ebbe una diffusione tutto sommato circoscritta; ma in breve tempo i pagani finirono per identificare i montanisti con i Cristiani in generale, attribuendo a questi ultimi uno spirito antiromano, così da ingenerare l'immediato aumento delle accuse di sacrilegio e di lesa maestà mosse, a partire dalla seconda metà del II secolo, a carico dei Cristiani.

Ed è proprio in questo contesto di crescente ostilità nei confronti dei Cristiani che gli apologeti del II secolo, Tertulliano in testa, danno l'avvio, con i loro scritti, alla tradizione della «persecuzione perenne», ininterrotta a partire dall'età neroniana; mentre in realtà è proprio negli anni in cui loro scrivono che si cominciano a porre le basi delle «reali» persecuzioni del secolo successivo.

Chiarito l'equivoco montanista, Marco cercò, con la condanna degli accusatori, di favorire l'uscita dei Cristiani dalla clandestinità e di scoraggiare il

³² SORDI, *Le polemiche intorno al cristianesimo*, cit., p. 12.

³³ In questo senso RAMELLI, *Aspetti dello sviluppo del rapporto tra stoicism e cristianesimo*, cit., p.118, e L. SOLIDORO, *Sul fondamento giuridico delle persecuzioni di Cristiani, in «Cristiani nell'impero romano»*, Napoli, 2002, p. 127 ss., ora in <http://www.studitardoantichi.org/ein-fo2/file/Solidoro.pdf>

³⁴ Cfr. *supra*, nt. 32.

moltiplicarsi delle accuse, e nello stesso tempo riconobbe in qualche modo ai Cristiani il merito del «miracolo della pioggia» e sempre secondo la ricostruzione della Sordi volle fermare, pur indirettamente, la persecuzione; in questa maniera secondo la studiosa si spiega l'immagine ostinatamente positiva di Marco presente nelle fonti cristiane greche e latine, nonostante il dato di fatto della persecuzione. Anzi, quest'ultima è passata sotto silenzio, o comunque al suo ricordo sono affiancate anche alte lodi dell'imperatore.

Giorgio Jossa³⁵, in polemica con Marta Sordi, ritiene che «la novità dei processi sotto Marco Aurelio non stia tanto in una innovazione legislativa che avrebbe consentito di sostituire la denuncia privata con la ricerca di ufficio, quanto in una più dura, e qualche volta arbitraria (come a Lione), applicazione delle disposizioni di Traiano da parte dei governatori di provincia». Lo studioso, che ha avuto il merito di riconoscere alla Chiesa in generale alcune concezioni attribuite dalla Sordi ai soli montanisti, quali l'estraneità dal mondo e l'idea dell'appartenenza alla comunità celeste, ha rintracciato il motivo delle persecuzioni nell'emersione della consapevolezza, nella classe politica, della pericolosità dei Cristiani in un momento difficile della vita dell'impero.

Anche Cortassa, come detto, appare favorevole alla tesi della Sordi secondo cui i «nuovi decreti» avrebbero disposto la ricerca d'ufficio dei Cristiani, in contrasto con il famoso «*conquirendi non sunt*» traiano: «se si accettano le ipotesi avanzate dalla Sordi, anche l'atteggiamento di Marco Aurelio nei confronti dei Cristiani appare in sintonia con i tratti della sua personalità che ci è sembrato di poter delineare in queste pagine. Forse quel vigile senso della realtà che trapela chiaramente da certe riflessioni dei pensieri e quel profondo senso dei propri doveri nei confronti dello Stato che trapela non meno chiaramente sia dai *Pensieri*, sia dalle *Lettere* ispirò a Marco Aurelio anche la politica da adottare nei confronti dei Cristiani³⁶».

A questa opinione va giustapposta quella del Fraschetti³⁷, il quale in uno scritto monografico, molto dettagliato, sulla vita e la figura storica del

³⁵ G. JOSSA, *I Cristiani e l'impero romano*, Napoli, 2000, p. 170 ss. Lo studioso diverge dalla Sordi soprattutto nella ricostruzione dell'origine e del ruolo dell'eresia montanista. Il contesto nel quale si è sviluppato e propagato il montanismo è quello di comunità popolari di regioni periferiche, che vivevano ai margini dell'impero e della civiltà greco-romana: «Quelle montaniste sono dunque con ogni probabilità alle loro origini comunità cristiane rurali che si oppongono agli orientamenti prevalenti negli ambienti «borghesi» delle città dell'impero. E si tratta, quindi, forse per la prima volta, dell'apparire di una corrente schiettamente popolare, anzi contadina, nell'ambito di un cristianesimo greco-romano che da tempo ormai si è caratterizzato invece come essenzialmente «cittadino»».

³⁶ CORTASSA, *Scritti di Marco Aurelio*, cit., p. 58.

³⁷ FRASCHETTI, *Marco Aurelio*, cit., particolarmente p. 94, 98 e 128.

princeps ebbe a scrivere tra l'altro: «[...] che l'ordine di una nuova persecuzione su vasta scala in tutte le provincie dell'impero, compresa l'Africa, fosse partito ancora una volta da Marco, nemico durissimo fino alla morte di quei Cristiani che detestava con tutte le sue forze, e che pertanto Commodo si limitasse soltanto ad esserne a conoscenza delle misure prese da suo padre».

Il Fraschetti³⁸ sembra condividere il contenuto dei nuovi decreti, i *kaina dogmata* ricordati nell'*Apologia* di Atenagora del 176 e poi negli scritti di Melitone: «contrariamente al *conquirendi non sunt* di Traiano, in altri termini alla mancanza di una ricerca d'ufficio, questa ricerca d'ufficio faceva ora la sua comparsa e per la prima volta veniva imposta da Marco Aurelio a ogni governatore della provincia».

Il compianto studioso in particolare parla di una vera e propria politica anticristiana di Marco Aurelio ed in ciò appare seguire i risultati del grande studioso inglese Birley³⁹: «che potrebbe definirsi una 'virata' sostanziale rispetto alla grande tolleranza di cui avevano dato prova tanto Adriano, quanto Antonino Pio nei confronti degli adepti a quella nuova religione». Secondo questo studioso i *kaina dogmata* dovevano essere interpretati contrariamente al '*conquirendi non sunt*' di Traiano, per cui proprio con Marco Aurelio faceva la sua comparsa e veniva imposto ad ogni governatore di provincia una ricerca d'ufficio. Si trattava di una scelta precisa del *princeps* che appare in linea con quanto da lui espresso nel *Tà eis éautón* e con l'incremento delle persecuzioni che si ebbe durante il suo regno.

Da ultimo, il Rossignol nel suo scritto più recente parla di un 'non incontro' tra Cristiani e Marco Aurelio, ma non si sofferma sui *kaina dogmata*. Egli preferisce concentrare la sua riflessione sull'ortoprassia, cioè sull'atteggiamento conservativo di Marco Aurelio diretto a rispettare i riti veicolati dalla tradizione e dal consenso. Ciò che contava per il pagano Marco Aurelio era la realizzazione scrupolosa del rito. Fin da Augusto, l'imperatore era l'autorità suprema della religione pagana, il garante della sua attuazione e nello stesso tempo da essa ne era legittimato. In questo senso e con particolare riferimento proprio a Marco Aurelio, l'eminente studioso francese cita CI. 5.17.5 (*'Imperatores Diocletianus, Maximianus . Dissentientis patris, qui initio consensit matrimonio, cum marito concordante uxore filia familias ratam non haberi voluntatem divus Marcus pater noster religiosissimus imperator constituit, nisi magna et iusta causa interveniente hoc pater fecerit'*), dove ancora sotto Giustiniano è attribuita al *divus Marcus* la qualifica di *religiosissimus*.

³⁸) FRASCETTI, *Marco Aurelio*, cit., p. 98.

³⁹) A. BIRLEY, *Marcus Aurelius. A biography*, London, 1987, p. 262 ss.

5. Occorre adesso operare una precisazione ed un approfondimento degli episodi successivi al 175 d. C. ed in particolare dei cd. martiri di Lione, per verificare se ci sia stato un *revirement* di politica normativa. E' una opzione di fondo di questo scritto quella secondo cui occorre isolare i martiri di Lione, ed in generale gli episodi successivi alla lettera al senato del 176-178 e la risposta di Marco Aurelio al legato delle *tres Gallie*. Infatti, benché queste due testimonianze ci siano state riportate dalle fonti cristiane, Eusebio di Cesarea e Tertulliano, esse raccolgano, per così dire, la volontà provvedimentoale del *princeps*.

Proprio la repressione avvenuta nel territorio delle Gallie è stata l'*occasione* per sostenere il collegamento tra le feroci persecuzioni ivi attuate – per tutti si ricordi l'episodio della schiava Blandina – e gli spettacoli gladiatorii.

Secondo Paul Keresztes⁴⁰ le apologie di Melitone, Apollinare di Gerapoli, Milziade, Bardesane ed Atenagora confermarono esplicitamente o implicitamente quanto detto da Eusebio, cioè che a quel tempo Marco Aurelio scatenò una persecuzione generale contro i Cristiani in tutto l'impero, anche se non ci fu un editto rivolto direttamente contro di essi, come ricordava appunto Melitone nella sua *Apologia*.

Seguendo questa interpretazione, sulla base di alcuni documenti epigrafici (il *marmor Sardianum* e l'*aes Italicense*), lo studioso ebbe a proporre di identificare i *kaina dogmata* richiamati da Melitone nella sua apologia con il *senatus consultum de pretiis gladiatorum minuendis*, grazie al quale i provinciali potevano ottenere a prezzi bassi gladiatorii da utilizzare poi nei giochi.

Questo senatoconsulto fu la scintilla della persecuzione in Gallia nel 177, perché la possibilità di utilizzare gladiatorii a prezzi bassi spinse la folla,

⁴⁰ P. KERESZTES, *Marcus Aurelius a Persecutor?*, in «Harvard Theological Review», LXI, 1968, p. 321-341, e ID, *The Imperial Roman Government and the Christian Church. I. From Nero to the Severi*, in «Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt», II.23.1, Berlin - New York, 1979, p. 297-304. Lo studioso, sulla base di S.H.A., *Vita Marci*, 13,1-2; 21,6, della *Vita* di Sant'Abercio e dell'*Adversum paganos* di Orosio, ritiene che già precedentemente, tra il 161 e il 166, al tempo della peste e degli attacchi dei Parti e delle tribù germaniche, Marco Aurelio emanò un *prostagma* che obbligava a sacrificare a tutti gli dei e quest'editto fu la causa di diversi martiri – tra cui quello di Giustino – in quanto i Cristiani si rifiutarono di sacrificare e furono, per questo motivo, vittime della reazione popolare. Su questo editto ricordato anche da Marta Sordi (cfr. *supra*, nt. 5) si addensano le critiche degli storici più recenti che viceversa tendono a identificarlo con l'editto di Decio: cfr. C. MOTSCHMANN, *Die Religionspolitik Marc Aurels*, Stuttgart, 2002, *passim*, e FIORELLINO, *I Cristiani nell'Asia romana del II secolo*, cit., p. 242. Al di là della complessa questione storiografica Marco Aurelio in più occasioni – SHA, *Vita Marci* 31,1-2 e 21,6 – aveva ordinato che fossero compiuti sacrifici agli dei pagani in occasione delle guerre. Un suo atteggiamento fortemente conservatore ed ostile ai Cristiani discende anche da questa precisa opzione di fondo.

compresi i sacerdoti e gli ufficiali locali, a molestare i Cristiani, ad arrestarli per utilizzarli poi come gladiatori se condannati.

Traendo origine dalla tesi per la quale i cd. martiri di Lione, sarebbero state voluti soprattutto dalle folle, da più parti⁴¹ si è avanzata l'ipotesi che proprio il fanatismo dei Cristiani nel ricercare la morte avrebbe costituito il pretesto attraverso il quale i governatori locali intendevano ammansire le folle, offrendo loro lo spettacolo della morte degli inermi Cristiani.

Tipico dell'Asia minore era l'atteggiamento rabbioso nei confronti di Cristiani⁴², ed infatti già all'incirca nel 161 si era assistito ad una serie di processi in cui erano stati colpiti personaggi come Policarpo, vescovo di Smirne; anche a Pergamo, quando Lucio Vero non era ancora morto, si erano avute almeno tre esecuzioni e altri Cristiani erano morti a Ierapoli.

A tal proposito Melitone poteva affermare che un'ordinanza del genere non era adatta nemmeno contro i barbari, perché la possibilità di utilizzare i condannati negli spettacoli gli appariva un'usanza non consona alla civiltà romana.

Infatti, intorno al 177, come detto, il vescovo di Sardi, Melitone, ebbe ad inviare a Marco Aurelio una lettera che sembra aver avuto l'effetto di indurre l'imperatore a modificare la sua politica. Probabilmente fu questa apologia, più che il ricordo del «miracolo della pioggia», a ingenerare i provvedimenti di Marco volti a punire le accuse e le delazioni contro i Cristiani⁴³.

6. Quanto al tema del fondamento politico delle persecuzioni⁴⁴, è noto che si

⁴¹ FRASCHETTI, *Marco Aurelio*, cit., p. 119, il quale riprende A. PIGANOL, *Les «trincis» gaulois gladiateurs consacrés*, in «Revue des Etudes Anciennes», XXII, 1920, p. 283 ss.

⁴² Anche Galeno rimproverava ai Cristiani (ma anche ai giudei) proprio quel loro abbandonarsi alla fede, nutrendosi di «parabole», e anche il loro concetto di «onnipotenza» di Dio che contrastava la sovranità della legge di natura a cui anche il divino deve piegarsi perché del divino essa è espressione precipua. Gli studi su Galeno, i giudei e i Cristiani meritano senz'altro un ulteriore approfondimento, dopo la fondamentale monografia di Richard Walzer (*Galen on Jesus and Christians*, London, 1949, p. 25), anche in riferimento alla tradizione araba dei suoi scritti; così pure andrebbe ulteriormente studiato il suo rapporto di amicizia con il «consularis» Flavius Boethus che fu governatore della Giudea nell'età di Marco Aurelio, poco prima del 166, probabile tramite di queste conoscenze.

⁴³ Sul punto cfr. J. FÜNDERLING, *Marci Aurelii*, Darmstadt, 2008, trat. it. – *Marco Aurelio* – Roma, 2008, p. 200 ss.

⁴⁴ Cfr. G.G. ARCHI, *Teodosio II e la sua codificazione*, Napoli, 1976, p. 110 s., F. ZUCCHOTTI, *Furor haereticorum. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterosia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano, 1992, p. 244 ss., e L. SOLIDORO, *Profili storici del delitto politico*, Napoli, 2002, p. 79-149. La storiografia più recente ha avanzato l'idea che lo stesso termine «persecuzioni» non sia corretto. Sembra da preferire l'idea che le procedure intraprese contro i Cristiani si inseriscano nell'ordinaria attività imperiale di repressione criminale, secondo la coscienza giuridica del tempo. Viceversa il

tratta di questioni ampiamente dibattute. Il carattere politeistico e sincretico della religiosità romana ispirò sempre un atteggiamento di grande apertura e tolleranza nei confronti dei nuovi culti di origine straniera e ciò fino alla metà del terzo secolo avrebbe impedito la formulazione in guisa dei moderni capi di accusa anti-Cristiani ed un atteggiamento persecutorio avverso la nuova religione.

Gli studiosi che si sono occupati della problematica hanno ritenuto che ove si verificarono atteggiamenti repressivi essi ebbero per lo più motivazioni di polizia e di ordine pubblico e trovarono fondamento in svariati comportamenti criminosi denunciati dalle autorità e dalla superstizione popolare come lesa maestà, infanticidio, incendi, o magia; si è piuttosto propensi a ritenere che l'idea di una persecuzione sistematica e capillare fosse nella realtà dei fatti fondata sull'enfaticizzazione apologetica del fenomeno persecutorio effettuata dalla letteratura patristica, come risulta dalla testimonianza di Eusebio di Cesarea (*hist. ecc.* 6.1, o da Tertulliano, *apol* 38 ss.); in realtà il cristianesimo continuò a lungo ad essere considerato una *religio licita*, una tra le tante che affollavano i templi del grande impero, e se i Cristiani conservavano il loro sdegnoso rifiuto a mescolare la propria fede con le altre fu solo con l'editto di Decio che si impose a tutti gli abitanti dell'impero di sacrificare agli dei di Roma e che iniziarono ad essere emanate disposizioni di validità generale ed il potere imperiale scelse irreversibilmente una posizione anticristiana.

In effetti benché i Cristiani fossero sospettati per vari crimini, da quello di attentare alla *maiestas* del popolo romano o alla *maiestas Caesaris*, perché si rifiutavano di riconoscere e praticare i culti tradizionali, alla associazione a delinquere, al cannibalismo, alla piromania alla magia, tutti questi '*flagitia*' erano ritenuti assorbiti dal professarsi Cristiani, dall'appartenenza al '*nomen christianum*', e si badi gli atti dei martiri ci testimoniano che tale accusa era puntualmente ammessa dagli imputati, che andavano così incontro all'inevitabile martirio. Infatti le regole del processo penale già allora qualificavano la «confessione» come prova vincolante per gli organi giudicanti.

In particolare la preziosa testimonianza di Tertulliano mette bene in luce come i Cristiani erano accusati di plurimi ed atroci delitti, oggi si direbbe di concorso di reati, ma poi – ed è questo il dato su cui in questa sede si vuole richiamare l'attenzione – per questi misfatti non si procedeva neppure ad indagini, né si procedeva a redigere, in qualsiasi forma alcun capo di accusa, giacché gli stessi erano condannati perché essi si qualificavano Cristiani (Cfr. Tert., *ad nat.* 1.2.7, *apolog.* 2.8, 2.20, 4.20, 44.2 etc.).

termine «persecuzione» appare inclusivo di un'accezione negativa sganciata dal modello criminale di riferimento, nonché alludere ad una intrusione nella sfera intima dell'individuo che non si registra almeno fino alle celebri iniziative legislative di Diocleziano.

Certamente un punto di partenza di ogni indagine sull'argomento ci è dato dall'epistolario di Plinio, allorché attraverso *mandata* egli chiede istruzioni al *princeps* Traiano (Plin., *epist.* 96-97). L'*optimus princeps* non rispose in maniera esplicita al quesito se il suo legato di Bitinia dovesse determinarsi a condannare per il '*nomen Christianum ipsum*' oppure i '*flagitia cobaerentia*'. Egli si limitò a precisare che non vi era, né era nelle sue intenzioni di istituire una '*certa forma*', una procedura da far valere '*in universum*'. Tuttavia il *princeps* sancisce chiaramente che non bisognava dare luogo ad una *inquisitio*, ma occorreva procedere solo su *delatio*, la quale a sua volta non doveva essere contenuta in anonimi libelli ('*sine auctore vero propositi libelli in nullo crimine locum habere debent: nam et pessimi exempli nec nostri saeculi est*'), i Cristiani dovevano essere puniti se si fossero difesi '*si deferantur et arguantur, puniendi sunt*' a meno che essi non presentassero dichiarazione di apostasia e lo facessero rilevare rivolgendosi suppliche agli dei pagani; inoltre essi potevano essere esonerati dalla pena ove domandassero la grazia '*puniendi sunt [...] ita tamen, ut qui negaverint se Christianum esse idique re ipsa manifestum fecerit, id est supplicando dis nostris, quamvis suspectus in preteritum, venia ex poenitentia impetret*'.

Successivamente un rescritto di Adriano indirizzato a Minucio Fundano, con tutta probabilità governatore dell'Asia minore⁴⁵, sembrò stabilire che non era possibile processare i Cristiani solo per il nome, ma occorreva che qualcuno li accusasse e provasse che essi agivano sotto qualche aspetto *contra legem*, inoltre l'accusa doveva essere *pro tribunali* cioè consentendo la difesa dell'imputato.

Di questo rescritto abbiamo il testo greco in calce alla prima apologia di Giustino martire (I, 68) e in Eusebio (*hist. Eccl.* 4.9). L'occasione era stata una petizione inviata al proconsole dai provinciali d'Asia, per mezzo del predecessore di Minucio Fundano, Licinio Graniano. Adriano non si limita a confermare il divieto di Traiano contro la ricerca d'ufficio dei Cristiani, ma introduce anche due disposizioni nuove, ambedue favorevoli ai Cristiani: la prima riguarda gli accusatori dei Cristiani, che saranno condannati se non riusciranno a provare le loro accuse; la seconda dice che essi dovranno provare

⁴⁵ Riporto la traduzione del passo di Eusebio di FRASCHETTI, *Marco Aurelio*, cit., p. 94: «A Minucio Fundano. Ho ricevuto una lettera che mi ha scritto Serenio Graniano, uomo chiarissimo, [di rango senatorio], di cui tu sei il successore. Non mi sembra giusto che il problema resti in sospeso perché gli uomini non si agitano e non si dia ai calunniatori un pretesto per la loro malvagità. Pertanto se i provinciali possono sostenere apertamente questa petizione contro i Cristiani, ricorrono a questa procedura soltanto e non ad opinioni od acclamazioni del popolo. Se qualcuno intende formulare un'accusa è molto più opportuno che tu istituisca un processo. E se qualcuno li accusa e dimostra che compiono illeciti, decidi secondo la gravità del reato. Ma, per Ercole, se qualcuno sporge denuncia per calunnia, determinane la gravità e sia tua cura punirlo».

che «i Cristiani fanno qualche cosa contro la legge».

L'espressione è stata giudicata come ambigua⁴⁶: secondo Giustino e l'apologetica cristiana significa che la semplice professione di Cristianesimo non deve essere punita, ma solo gli eventuali crimini collegati, cioè i *flagitia cohaerentia nomini*. Nel seguito del rescritto, Adriano dice che il giudice deve punire «secondo la gravità della colpa» e la gradazione della pena alla colpa sembra rivelare che la colpa non è identificata da Adriano, con la confessione di Cristianesimo, che è uguale per tutti. Tuttavia, per i giudici pagani del tempo di Antonino Pio (come il prefetto di Roma Urbico, di cui ci parla Giustino nella sua apologia) significa semplicemente che l'accusatore deve dimostrare che l'accusato è cristiano.

Negli anni successivi al rescritto adrianeo, altri imperatori emanarono disposizioni. In particolare, Antonino Pio (Eus., *hist. Eccl.* 4.26.10), al quale si suole riportare una *epistula* indirizzata addirittura al Concilio della provincia dell'Asia; in essa il *princeps* avrebbe obbligato i magistrati interessati a seguire una procedura regolare nella conduzione dei processi contro i Cristiani: «se qualcuno si ostina a denunciare dei Cristiani come tali, l'accusato sia proscioltto dall'imputazione anche se risulta veramente cristiano, mentre l'accusatore sarà passibile di pena». In questa sede mi preme sottolineare che già Antonino Pio sottolineava l'ostinazione dei Cristiani: «[...] infatti una volta accusati, alla vita preferiscono ciò che sembra una morte per il loro Dio. E pertanto riescono vincitori, perché rinunciano alla vita piuttosto che obbedire a quanto esigete che facciano». Questo passaggio richiama alla mente *ictu oculi* l'ostinazione di cui fa menzione Marc. Aur. *Tà eis éavtrón* 11.3.

A mio avviso anche in questo caso Marco Aurelio piuttosto che ripercorrere le dottrine stoiche di Epitteto, stava esprimendo un'idea già condivisa negli ambienti di corte, cioè il sentimento di «ripulsa» verso la condotta dei Cristiani che apparivano sprezzanti del pericolo della morte. Come dirò a breve ciò induceva ancora una volta a procacciarsi «vittime» da sacrificare negli spettacoli gladiatori: era proprio l'aria di trionfo con cui i martiri Cristiani affrontavano la morte a condannarli.

Quanto al tema enunciato all'inizio di questa indagine del rapporto tra Epitteto e in generale lo stoicismo e il *princeps philosophus* le cui opere furono pubblicate postume (le lezioni ed il manuale a cura di Flavio Arriano) anche dagli scritti di Epitteto discendeva che l'eroismo dei «galilei» veniva visto come fanatismo incallito.

Ancora tra le testimonianze che confermano questo sentimento di ostilità

⁴⁶ SORDI, *I Cristiani e l'impero romano*, cit., *passim*, ed EAD., *I rapporti fra i Cristiani e l'impero da Tiberio ai Severi*, in «Humanitas e teologia», XIII, 1992, p. 67 ss.

può senz'altro annoverarsi l'episodio che vide protagonista il proconsole d'Asia, Arrio Antonino⁴⁷ che avendo ordinato processi rigorosi contro alcuni Cristiani, si vide comparire in massa in tribunale la locale comunità cristiana, che pure reclamava la messa a morte, rispetto a questo atteggiamento il proconsole fece arrestare gli esasperati e scacciò gli altri dicendo loro «se tenete tanto a morire, miserabili, avete i pozzi in cui lanciavi e le corde cui impiccarvi».

Tuttavia, in altro senso seppur connesso sempre ad Antonino Pio, si deve un rescritto conservato in *Mos. et Rom. Leg. coll.* 15.11.4⁴⁸ in cui sono assunte nuove disposizioni contro le nuove religioni e le superstizioni dei *mathematici* e dei *vaticinatores*, palesando così l'intento ostile ad ogni novità del *princeps*. Su di esso, di come possa essere alla base dei *kaina dogmata* aureliani, mi intratterò nel paragrafo successivo.

Da queste testimonianze sembra che per gli antonini il '*nomen Christianus*' non costituisca un reato in sé, ma che il contegno delittuoso che veniva imputato ai Cristiani era un altro. In proposito, Tertulliano richiama in più

⁴⁷ L'episodio narrato nel testo si deve alla testimonianza, cui ritengo possa essere attribuita piena fidefacenza, riportata in Tert., *ad Scap.* 5. Ulteriori referenze su Arrio Antonino sono in «Prosopografia Imperii Romani», Berlin, 1933, I² 212-213 n. 1088. Cfr. SHA *Vita Commodi* 7.1, e SHA. *Vita Marci* 10.11, 11.6., che pongono il problema del suo *cursum honorum*, nel corso del quale avrebbe ricoperto le cariche di *iuridicus* e sarebbe stato il primo *praetor tutelaris* istituito da Marco Aurelio. Dunque si trattava di un personaggio certamente vicino al *princeps*, come risulta anche da alcuni passi dell'opera di Frontone (*ex pluris: ad amicos* 2.6.7).

⁴⁸ Ulp. 7 *de officio proconsulis sub titulo de mathematicis et vaticinatoribus*: '[1] Praeterea interdictum est mathematicorum callida impostura et obstinata persuasione. Nec hodie primum interdicti eis placuit, sed vetus haec prohibitio est. Denique extat senatus consultum Pomponio et Rufo cons. factum [a. 17], quo cavetur, ut mathematicis Chaldaeis ariolis et ceteris, qui simile inceptum fecerunt, aqua et igni interdicatur omniaque bona eorum publicentur, et si externarum gentium quis id fecerit, ut in eum animadvertatur. [2] Sed fuit quaesitum, utrum scientia huiusmodi hominum puniatur an exercitio et professio. Et quidem apud veteres dicebatur professionem eorum, non notitiam esse prohibitam: postea variatum. Nec dissimulandum est nonnumquam inrepsisse in usum, ut etiam profiterentur et publice se praeberent. Quod quidem magis per contumaciam et temeritatem eorum factum est, qui visi erant vel consulere vel exercere, quam quod fuerat permissum. [3] Saepissime denique interdictum est fere ab omnibus principibus, ne quis omnino huiusmodi ineptiis se immisceret, et varie puniti sunt ii qui id exercuerint, pro mensura scilicet consultationis. Nam qui de principis salute, capite puniti sunt vel qua alia poena graviore adfecti; enimvero si qui de sua suorumque, levius. Inter hos habentur vaticinatores, quamquam ii quoque plectendi sunt, quoniam nonnumquam contra publicam quietem imperiumque populi Romani improbandas artes exercent. [4] Extat denique decretum divi Pii ad Pacatum legatum provinciae Lugundensis, cuius rescripti verba quia multa sunt, de fine eius ad locum haec pauca subieci. [5] Denique divus Marcus eum, qui motu Cassiano vaticinatus erat et multa quasi instinctu deorum dixerat, in insulam Syrum relegavit. [6] Et sane non debent inipune ferre huiusmodi homines, qui sub obtentu ex monito deorum quaedam vel enuntiant vel iactant vel scientes confingunt'. Per una esegesi del frammento e per la relativa bibliografia si rinvia a F. LUCREZI, *Magia, stregoneria e divinazione in diritto ebraico e romano*, Torino, 2007, p. 69 ss. Adde A.M. MANDAS, *Una «puella habens spiritum phlytonis e un presunto esorcismo. Alcune considerazioni*, in «Glossae», XVI, 2019, p. 237 ss.

luoghi il *crimen maiestatis* e il *sacrilegium* come principali capi d'imputazione dei Cristiani (*apol.* 10.1; 28; *ad Scap.* 4), evidenziando anche (*apol.* 24 e 28 ss.) come il rifiuto del culto dovuto alle divinità tradizionali integrasse una fattispecie meno grave di lesione maiestatica (rispetto all'offesa arrecata alla maestà imperiale)⁴⁹.

In proposito mi sembra però decisiva la testimonianza offerta dagli atti dei martiri, in particolare del martirio di Giustino e di altri, dinanzi al prefetto di Roma, Rustico. Come detto, il processo si sarebbe realizzato tra il 165 ed il 167⁵⁰ a Roma; si sarebbe trattato di un concorso di persone nel reato, giacché l'imputazione e poi la condanna avrebbe riguardato accanto a Giustino anche i suoi seguaci, tra cui Caritone, Carito, Evelpisto, Gerace, Peonio e Liberiano. Dalla lettura degli atti risulta chiaramente che a ciascuno di loro fu chiesto, con una formula varia, «sei tu Cristiano?» e che ognuno avrebbe risposto di esserlo. Successivamente il prefetto avrebbe avvisato gli imputati, ormai rei confessi, che se non avessero abiurato sarebbero stati puniti ricevendone la risposta che proprio attraverso la morte essi speravano nella resurrezione della carne.

Si tratta di una testimonianza a mio avviso decisiva. Essa conferma, come anche i precedenti martiri di Potito e, stando alla tesi della Sordi⁵¹, di Policarpo, avvenuti sotto Antonino Pio, che i governatori, i proconsoli e persino il *praefectus urbi* procedevano in maniera simile: interrogavano gli indagati sulla loro fede, chiedevano loro di abiurare e di fronte al contegno fermo degli imputati li mandavano a morte.

A mio avviso queste testimonianze, tutte anteriori ai provvedimenti di Marco Aurelio di cui siamo a conoscenza, cioè la lettera al senato e la risposta al legato delle *tres Galliae*, dunque anteriori al 174 d. C., evidenziano un clima non di ostilità, ma una precisa politica giudiziaria di cui fu Antonino Pio a farsi portavoce e che fu seguita nel segno di una abituale continuità da Marco Aurelio.

7. E' d'uopo ora analizzare un rescritto attribuito al divo Marco, ricordato da

⁴⁹) Ma anche in questo caso la lettura delle fonti non è priva di contraddizioni: in numerosi altri luoghi dell'*Apologeticum* si indica, invece, nel *nomen Christianum* il capo d'accusa rivolto ai perseguiti: i Cristiani venivano processati in quanto tali («*suo titulo*»), dal momento che il Cristianesimo era un «*solius nominis crimen*», sebbene esso implicasse la *praesumptio* di altri atroci delitti (*apol.* 1.4, 2.3, 11, 13, 18-20, 44.2, 11).

⁵⁰) Cfr *supra*, nt. 3. *Adde* «Prosopografia Imperii Romani», Berlin, 1966, IV², p. 346-47 n. 814.

⁵¹) Cfr *supra*, nt 16.

Modestino che sembrerebbe adottato tra il 169 ed il 176⁵²: esso segnerebbe, diversamente dagli episodi già analizzati, una testimonianza di una manifestazione normativa esplicita del *princeps*:

D. 48.19.30 (Mod. 1 *poen.*): Si quis aliquid fecerit, quo leves hominum animi superstitione numinis terrentur, divus Marcus huiusmodi homines in insulam relegari rescripsit.

Paul. .Sent. 5.21.2. Qui novas sectas vel ratione incognitas religiones inducunt, ex quibus animi hominum moveatur, honestiores deportantur, humiliores capite puniuntur, per la cui comprensione è essenziale prestare attenzione all'inciso 'ex quibus animi hominum moveatur'.

I due testi appaiono distinti, ed infatti la dottrina⁵³ ha disconosciuto la possibilità di un loro comune riferimento al rescritto aureliano, non tanto per la natura della colpa contemplata, ma per la pena comminata che è la semplice relegazione nel rescritto di Marco Aurelio, la più grave deportazione o addirittura la morte nel testo di Paolo.

Tuttavia è stato scritto che proprio il passo della *Collatio* dianzi riportato⁵⁴, potrebbe costituire un'applicazione del rescritto citato da Modestino. Anzi appare probabile che i due testi ne formino qui veramente uno solo e che proprio per rispondere ad una consultazione sul caso del «profeta», all'interno del frammento della *Collatio*, nel 175 Marco Aurelio abbia emesso il rescritto sui diffusori di timori superstiziosi.

In altri termini, la punizione del profeta è introdotta da un '*denique*' e si trova inserita nel capitolo dedicato alla legislazione romana sui vaticinatori e sui matematici e comprende oltre ad un accenno alle proibizioni di quasi tutti i principi che si erano alternati, anche il riferimento ad un rescritto di Antonino Pio a Pacato, legato della Lugdunense, sembra intorno al 141, a proposito del quale, nel brano contenuto nella *Collatio*, il giurista nativo di Tiro dichiara di aver ricordato lo scopo ispiratore: '*cuis rescripsit verba quia multa sunt, de fine eius ad locum pauca subiecta*'.

La pena inflitta da Marco Aurelio all'ignoto profeta ricordato da Ulpiano nella *Collatio* va inserita dunque nella linea e nello spirito del lungo rescritto di Antonino Pio del 141 e di tutta la legislazione precedente sui vaticinatori e sui matematici. In questo caso vi sarebbe dunque una continuità tra

⁵² Più controversa è la datazione del frammento delle *Pauli sententiae*, giacché la distinzione in esso ricorrente tra *honestiores* e *humiliores*, riporta il frammento ad un periodo compreso tra il regno di Antonino Pio e Alessandro Severo.

⁵³ M. SORDI, «I nuovi decreti», cit., p. 372.

⁵⁴ Cfr. *supra*, nt. 28.

le legislazioni dei due principi.

Anche la misura ricordata dalle *Pauli Sententiae* contro i diffusori di nuove religioni si trova in un capitolo dedicato ai vaticinatori e ai matematici e infatti i due capitoli, commentati da Paolo e da Ulpiano, di cui abbiamo preso in considerazione gli elementi di diversità, hanno molto in comune: innanzitutto per la distinzione dichiarata nulla agli effetti della legge fra *professio* e la scienza della divinazione; ancora, per la menzione di pene più gravi riservate a coloro che consultano indovini *de salute principis*; per la motivazione generale con la quale i vaticinatori sono da punire, cioè perché corrompono i pubblici costumi e turbano gli animi semplici. Tale somiglianza non sorprende, giacché Paolo e Ulpiano erano contemporanei e, dunque, è da ritenere attingessero alle stesse fonti.

Come, infatti, è stato efficacemente osservato⁵⁵, dalla *sententia* paulina emerge che avrebbe dovuto intendersi «decisa, in linea di principio, l'istituzione di nuovi culti non in conflitto con la gestione e la conservazione dell'ordine pubblico». Conseguentemente, la regola avrebbe in sostanza riguardato gli «esiti di fatto» derivanti dalla diffusione di religioni *novae et incognitae*, tali da turbare in concreto la quiete e l'ordine pubblico.

Quanto alle persecuzioni avvenute nei territori dell'Asia minore, un frammento del Digesto attesta che sotto Antonino Pio la ricerca d'ufficio era esercitata contro i *latrones* ad era affidata all'irenarca, cioè al magistrato municipale, che procedeva con le forze a sua disposizione alla ricerca, all'arresto ed all'interrogatorio dei suddetti *latrones* e dei loro eventuali complici rimettendone poi il giudizio all'autorità romana, che doveva porre in essere un'istruttoria per proprio conto senza tener in considerazione i risultati raggiunti dalla comunità locale.

D. 48.3.6.pr. (Mar. 2 *de ind. publ.*): Divus Hadrianus Iulio Secundo ita rescriptis et alias rescriptum est non esse utique epistulis eorum credendum, qui quasi damnatos ad praesidem remiserint. Idem de irenarchis praeceptum est, quia non omnes ex fide bona elogia scribere compertum est.

1. Sed et caput mandatorum exstat, quod divus Pius, cum provinciae Asiae praecerat, sub edicto proposuit, ut irenarchae, cum adprehenderint latrones, interrogent eos de sociis et receptatoribus et interrogationes litteris inclusas atque obsignatas ad cognitionem magistratus mittant. Igitur qui cum elogio mittuntur, ex integro audiendi sunt, etsi per litteras missi fuerint vel etiam per irenarchas perducti. Sic et divus Pius et alii principes rescripserunt, ut etiam de his, qui requirendi adnotati sunt, non quasi pro damnatis, sed quasi re integra quaeratur, si quis erit qui eum arguat. Et ideo cum quis anakrisin faceret, iuberi

⁵⁵ In proposito I. RUGGIERO, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano, 2017, p. 265.

oportet venire irenarchen et quod scripserit, exsequi: et si diligenter ac fideliter hoc fecerit, collaudandum eum: si parum prudenter non exquisitis argumentis, simpliciter denotare irenarchen minus rettulisse: sed si quid maligne interrogasse aut non dicta rettulisse pro dictis eum comperit, ut vindicet in exemplum, ne quid et aliud postea tale facere moliat.

Stando alla ricostruzione proposta dalla Sordi sarebbe stato proprio Marco Aurelio a deliberare il passaggio di competenze dai magistrati municipali al governatore provinciale. In altri termini sarebbe stato il *princeps philosophus* a statuire il dovere delle autorità locali di mantenere la pace e l'ordine nella provincia da lui governata, per poi presentare gli indagati ai governatori provinciali, i quali potevano, ai fini del giudizio, giudicare oltre che *latrones*, anche persone accusate di *crimen maiestatis*, *sacrilegium*, *plagium* e *furtum*. In questa ricostruzione i nuovi decreti di cui parla Melitone nella sua *apologia* sono appunto ricordati da Ulpiano e Marciano in due frammenti del Digesto.

D. 1.18.13.pr. (Ulp. 7 *de off. procons.*): Congruit bono et gravi praesidi curare, ut pacata atque quieta provincia sit quam regit. Quod non difficile optinebit, si sollicite agat, ut malis hominibus provincia careat eosque conquirat: nam et sacrilegos latrones plagarios fures conquerere debet et prout quisque deliquerit, in eum animadvertere, receptoresque eorum coercere, sine quibus latro diutius latere non potest.

D. 48.13.4 (Marc. 14 inst.: Mandatis autem cavetur de sacrilegiis, ut praesides sacrilegos latrones plagarios conquirant et ut, prout quisque deliquerit, in eum animadvertant. Et sic constitutionibus cavetur, ut sacrilegi extra ordinem digna poena puniantur.

E' stato notato⁵⁶ che nella parte centrale dei due frammenti ricorrono le stesse parole, circostanza che dimostrerebbe che Ulpiano e Marciano hanno consultato il testo ufficiale del provvedimento. Sembrerebbe pertanto che il suddetto provvedimento innovi rispetto alla legislazione precedente affidando direttamente ai governatori ed ai soldati alle loro dipendenze la ricerca d'ufficio che era stata di competenza dei magistrati municipali e delle forze di polizia a loro disposizione; ancora, il frammento estende ai *sacrilegi* ed ai *plagiari* la ricerca d'ufficio che fino ad Antonino Pio era riservata, almeno esplicitamente, ai *latrones*. Sarebbe in sostanza questo il frammento a cui nella ricostruzione che sto ripercorrendo andrebbero ascritti i *kaïna dogmata* ricordati nell'*Apologia* di Melitone.

Questa stessa dottrina ricorda come la disposizione di Marco Aurelio

⁵⁶ M. SORDI, *I «nuovi decreti»*, cit., p. 377.

non riguardava espressamente i Cristiani, ma rientrasse nella logica del *princeps* di avocare a sé l'amministrazione della giustizia. In questo senso si comprenderebbe anche l'artificio retorico immaginato da Melitone, il quale fingeva di manifestare incertezza circa la volontà del *princeps* di perseguitare Cristiani e dall'altra affermava che i nuovi decreti fornivano il pretesto per gli avversari dei Cristiani per perseguitarli più aspramente.

Ad ogni modo proprio il passaggio di competenze dai magistrati municipali al governatore provinciale, voluto da Marco Aurelio, potrebbe giustificare l'interpretazione per la quale nella sua *Apologia*, Melitone faceva riferimento ad un decreto emanato dal proconsole d'Asia, com'era in suo potere fare, un provvedimento non diretto neanche esplicitamente contro i Cristiani, ma contro i sicofanti, i delatori che traevano da esso il pretesto per la persecuzione e che «di fatto» sarebbe stato esteso anche ai Cristiani.

8. Al fine di prendere posizione sulla complessa materia – che in ogni caso non può trovare una risposta definitiva pur in presenza di una testimonianza diretta e di ben due interventi provvedimentali, cioè non solo la lettera al senato con cui si intendeva punire i delatori, ma anche la risposta di Marco Aurelio in occasione delle «persecuzioni» di Lione – ciò che soprattutto mi preme sottolineare è che la stesura del libro 11 del *Tà eis éautón* fa supporre che questa riflessione sia stata suggerita proprio dai martiri di Lione e dall'ostinazione degli accusati nel rifiutarsi di abiurare alla loro fede ⁵⁷.

⁵⁷ Grimal, *Marc Aurèle*, Paris, 1991, trad. it. – Marco Aurelio – Milano, 1993, p. 292 ss. A proposito della cd. «ostinazione» dei Cristiani nel cercare il martirio o se si vuole dell'ansia da martirio che i Cristiani avevano palesato, mi sembrano persuasive le parole di SANCHEZ DE MAYO, *Marco Aurelio y los cristianos*, cit., p. 39, secondo cui: «Deducir, como se ha hecho a veces, de una escueta referencia negativa a los cristianos en las *Meditaciones* que Marco Aurelio les profesaba una gran animadversión, es excesivo; quizás lo que sentía hacia ellos era más incomprensión y falta de estima. No se puede afirmar que la política anticristiana de su reinado – si se puede hablar de tal política – estuviese impulsada por una preferencia personal de Marco Aurelio, cuyos planteamientos estoicos no estaban, en el fondo, tan alejados de algunos ideales cristianos en el plano moral. Elegir morir en el martirio, cuando tenían la posibilidad de salvarse, impactaba a la sociedad romana, que lo veía, como Marco Aurelio, con una mezcla de recelo e incredulidad». Pertanto, mi pare da respingere l'opinione pur autorevolissima del FRASCHETTI, *Marco Aurelio*, cit., p. 128: «che l'ordine di una nuova persecuzione su vasta scala in tutte le provincie dell'impero, compresa l'Africa fosse partito ancora una volta da Marco, nemico durissimo fino alla morte di quei Cristiani che detestava con tutte le sue forze, e che pertanto Commodo si limitasse soltanto ad esserne a conoscenza e a prendere atto delle misure prese da suo padre». Il Fraschetti intende riferirsi ai cd. martiri Scillitani, ma è evidente dalle parole utilizzate, che si spingono addirittura a parlare di un sentimento di odio per qualificare i sentimenti di Marco Aurelio verso i Cristiani, che con esse l'autorevole

L'imperatore negava che questa irremovibilità fosse fondata sulla ragione, non vedendo in essa null'altro che un atteggiamento teatrale isterico; anzi il fatto che simili credenze inducessero i loro adepti al rifiuto della religione tradizionale e dunque fossero separati dalla comunità umana bastava a giustificare la severità del potere nei loro confronti. Come principe, egli rifiuterà tuttavia il comportarsi da persecutore ed il compiere atti tirannici.

Per questo motivo stento a credere che sia partito da lui l'ordine di arrestare i Cristiani per costringerli ad abbandonare la loro fede e, al loro rifiuto, metterli a morte. Gli bastava consentire il libero gioco delle istituzioni rispettando, talvolta, anche contro il suo intimo sentire, le decisioni dei magistrati legalmente costituiti, il prefetto dell'urbe o i governatori delle provincie.

L'atteggiamento per così dire aperto, verso le religioni diverse da quella pagana, di Marco Aurelio è testimoniato da Cassio Dione che attribuisce la «pioggia salvatrice» all'opera di un mago egiziano di nome Arnouphis⁵⁸, amico di Marco Aurelio, che si trovava al seguito delle truppe, e che avrebbe invocato il soccorso dalle sue divinità pagane, cioè Hermes Haerios⁵⁹.

In particolare, con riguardo ai martiri di Lione si registra la recente tesi del Rossignol⁶⁰ secondo cui: «Le règlement final de l'affaire fut, au sens strict, spectaculaire et eut lieu à l'occasion des grandes fêtes du sanctuaire du culte impérial des Trois Gaules, début août. Les accusés furent conduits devant le gouverneur, sous les yeux et les quolibets de la foule. Contrairement aux attentes de cette dernière, ils persistèrent dans leur foi. Les citoyens furent décapités, certains brûlés sur une chaise ardente et les autres livrés aux bêtes les jours de spectacles, avant les combats de gladiateurs. Les corps furent exposés, puis incinérés et les cendres dispersées dans le fleuve».

Probabilmente era stato loro fatale anche il decreto emanato dai *divi*

studioso tenda a riassumere un giudizio negativo complessivamente dato. Sta di fatto che però non v'è, fatta eccezione per la meditazione contenuta in *Tà eis éautón* 11.3, alcuna testimonianza diretta del *princeps philosophus* e soprattutto nessun testo che riporti un provvedimento normativo contro i Cristiani.

⁵⁸) Cass. Dion., *hist. Rom.* 72.14.4. In realtà, anche su questo punto, come per esempio sulla data dell'episodio, esistono versioni discordanti delle fonti in nostro possesso: secondo gli *Oracula Chaldaica*, lo storico cristiano Sozomeno e la *Suda*, il personaggio sarebbe stato da identificare con Giuliano il Teurgo, che sarebbe vissuto nell'età di Marco Aurelio; secondo Eusebio, *hist. eccl.* 5.1-3, che cita le testimonianze di Apollinare di Sardi e Tertulliano sarebbe stato il dio dei Cristiani ad essere invocato.

⁵⁹) Come già detto, cfr § 3, esistono altre versioni dell'accaduto. La tradizione cristiana, ripresa da Xifilino, ma, in effetti, diffusa quasi contemporaneamente a quella «pagana», e cioè a pochi anni di distanza dai fatti, attribuisce il miracolo al Dio dei Cristiani, invocato dai legionari Cristiani della XII Legione. *Amplius*: Cass. Dion., *hist. Rom.* LXXII:8, Eus., *hist. Ecc.* 5.1-3, Euseb., *Chronicon* 206.

⁶⁰) B. ROSSIGNOL, *Marc Aurèle*, Paris, 2020, p. 472.

fratres contro il pericolo dei popoli germani e contro l'epidemia, che, a prescindere o meno dall'attendibilità delle fonti che lo testimoniano, è un indizio ulteriore della delicatezza della situazione sociale prima che economica. In tale decreto sarebbe stata prescritta in tutto il principato l'esecuzione degli stessi sacrifici che i due Augusti avevano compiuto a Roma, prima della loro partenza per la guerra contro i Marcomanni, compreso il rito dei *lectisternia*.

All'interno del cristianesimo, poi, l'aspro confronto tra molte correnti rischiava in prospettiva di compromettere la stabilità delle comunità locali. Nella capitale e fino ai primi anni di reggenza di Marco, la comunità cristiana si divise per via dell'eretico Valentino; va poi data menzione della figura di Marcione, il quale vide crescere l'influenza delle dottrine gnostiche. Le persecuzioni diedero ulteriore impulso all'apologetica ed alle attese messianiche della fine dei tempi e proprio l'ex stoico Panterno avviò, durante il principato di Marco, quella interpretazione filosofica del messaggio cristiano che ricalcava le matrici stoiche⁶¹.

Sempre in Alessandria tra il 176 ed il 180, il filosofo Celso compilò quel *discorso veritiero* contro il quale in seguito molti scrittori Cristiani scrissero repliche. In esso sono rintracciabili aperture ai Cristiani, ma l'impianto è sostanzialmente critico.

Tra i pagani era il momento dell'antiquario Gellio, del polemista Lucrezio, oppure di Apuleio, adoratore di Iside; su tutti sono poi da ricordare gli insegnamenti impartiti da Frontone al giovane Marco. Tali insegnamenti erano stati divulgati in un discorso dello stesso Frontone, riassunto da Minuzio Felice nell'*Octavius*. La sua requisitoria verte sulle usanze attribuite ai Cristiani, «ai loro banchetti empî, le loro riunioni notturne, le presunte unioni incestuose che questi compivano, le credenze bizzarre e contro natura, come la resurrezione della carne o la scelta operata da Dio degli eletti e dei rei, la follia di sperare un improbabile destino migliore ultraterreno e di accettare senza lotta la miseria presente»⁶². Insomma a mio avviso si trattava di un reato che i moderni definirebbero a forma libera, fortemente politicizzato e che, attraverso il provvedimento conservato nel Digesto, in D. 1.18.13.pr. ed in D. 48.13.4, fu appositamente adottato dai governatori delle provincie ed in particolare a Lione nel 177, allo scopo di perseguire i Cristiani, in occasione di giochi gladiatori, rendendo perseguibile il *nomen Christianum* attraverso la ricerca d'ufficio ed aggirando così il divieto traiano.

In sostanza più elementi locali – gli spettacoli gladiatori – e globali, la

⁶¹ J. FÜNDLING, *Marc Aurel*, Darmstadt, 2008, trad. it. – *Marco Aurelio* – Roma, 2009, p. 201.

⁶² P. GRIMAL, *Marco Aurelio*, cit., p. 291.

peste e il conservatorismo religioso e normativo, nonché il riassetto amministrativo contribuirono, forse al di là di una malcelata antipatia del *princeps philosophus ac religiosissimus*, conservatore sia nell'ambito legislativo sia in quello religioso, a creare condizioni sfavorevoli ai Cristiani, durante l'età aureliana. Un dato però credo sia emerso; all'assenza di un provvedimento normativo *ad hoc* contro i Cristiani – ch  tale non erano i *kaina dogmata*, aventi un altro oggetto, un'altra materia di riferimento ed estesi, poi, ai Cristiani, nelle comunit  locali – dicevamo all'assenza di un provvedimento normativo esplicito corrispondeva una mancanza di un fenomeno persecutorio generalizzato.